PROGETTO UNITARIO DI SCISSIONE TOTALE DELLA SOCIETÀ CATTOLICA PREVIDENZA SOCIETÀ PER AZIONI NELLA SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOCIETÀ COOPERATIVA E NELLA SOCIETÀ CP SERVIZI CONSULENZIALI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

A norma dell'articolo 2506 bis del codice civile, i Consigli di Amministrazione di SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOCIETÀ COOPERATIVA (nel prosieguo anche "Cattolica"), di CATTOLICA PREVIDENZA S.P.A. (nel prosieguo anche "CP") e di CP SERVIZI CONSULENZIALI S.R.L. (nel prosieguo anche "CPSC") hanno redatto il seguente progetto unitario di scissione totale.

* * *

Premessa

- 1. La scissione consiste in un'operazione di razionalizzazione del Gruppo Cattolica Assicurazioni, nell'ambito della quale è previsto che la società scindenda trasferisca una parte delle sue attività a favore della Capogruppo e la restante parte a favore di un'altra società del Gruppo Cattolica Assicurazioni, CPSC.
 Il capitale sociale di CP è posseduto al 100% da Cattolica, la quale controlla direttamente anche CPSC, essendo il capitale sociale di quest'ultima detenuto per il 51% dalla Capogruppo e per il restante 49% da CP. Troverà, quindi, applicazione la procedura di scissione semplificata ex art. 2505 Cod. Civ., come richiamato dall'art. 2506 ter Cod. Civ..
- 2. È altresì prevista la previa trasformazione di CPSC in Società per Azioni con, quindi:
 - i) un aumento del capitale di CPSC a pagamento ad euro 120.000,00, pari al minimo richiesto per le società per azioni;
 - ii) la nomina di un collegio sindacale.

* * *

1. Tipo, denominazione, ragione sociale e sede delle società partecipanti alla scissione

Società beneficiarie

- SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOCIETÀ COOPERATIVA, società con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n.16, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 00320160237, iscritta al numero A100378 dell'Albo delle Cooperative e al numero 1.00012 dell'Albo delle Imprese di assicurazione, Capogruppo del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 019, in persona dell'Amministratore Delegato Dott. Giovanni Battista Mazzucchelli, munito dei necessari poteri.
- CP SERVIZI CONSULENZIALI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA, società con sede legale in Milano, Largo Tazio Nuvolari n.1, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 05847111001, capitale sociale Euro 15.000,00 interamente versato, società del Gruppo Cattolica Assicurazioni, sottoposta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Cattolica, che ne detiene il 51% del capitale sociale, essendo il residuo 49% detenuto da CP, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Alberto Bassotti, munito dei necessari poteri.

Società scindenda

CATTOLICA PREVIDENZA SOCIETÀ PER AZIONI, società con socio unico e con sede legale in Milano, Largo Tazio Nuvolari n.1, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 03669740965, capitale sociale Euro 14.350.000,00 interamente versato, diviso in numero 2.870.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 5,00 cadauna, iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione al n. 1.00146 e facente parte del Gruppo Cattolica Assicurazioni, sottoposta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Cattolica, che ne detiene il 100% del capitale sociale, in persona dell'Amministratore Delegato, Dott. Michele Cristiano, munito dei necessari poteri.

2. Statuto delle società beneficiarie e della società scindenda

Considerato l'assetto partecipativo della scissa e delle beneficiarie indicato in premessa, non si procederà a concambio di azioni né al conseguente aumento di capitale sociale delle società beneficiarie.

Gli statuti vigenti delle beneficiarie, allegati sub A.1 e A.2, non saranno quindi modificati in esito all'operazione, fermo restando che potranno essere apportate all'art. 24 dello Statuto di

Cattolica le eventuali modifiche conseguenti all'operazione e richieste dalla normativa regolamentare vigente, in relazione all'ammontare degli elementi di patrimonio netto attribuiti alla beneficiaria.

Come anticipato, inoltre, previamente all'efficacia della scissione si procederà ad un aumento di capitale a pagamento di CPSC, nell'ambito dell'attuale compagine sociale, funzionale alla trasformazione della società in società per azioni, con adozione di un nuovo testo statutario, allegato sub A.3, recante tra l'altro l'indicazione del nuovo capitale sociale ed il trasferimento della sede sociale da Milano e Verona.

Non si apporteranno, invece, modifiche allo statuto vigente della società scindenda (allegato sub B), che si estinguerà in esito all'operazione.

Sono altresì fatte salve le modifiche che dovessero essere espressamente richieste dalle Autorità di Vigilanza: tali eventuali modifiche saranno rese note secondo le vigenti normative.

3. Elementi patrimoniali oggetto di assegnazione

Gli elementi oggetto di scissione in Cattolica afferiscono alle attività e ai rapporti di CP inerenti all'attività assicurativa e previdenziale, oltre ai rapporti a tutto ciò direttamente e indirettamente connessi, ivi compreso, in particolare, il portafoglio assicurativo costituito dall'insieme dei contratti di assicurazione, compresi i debiti e crediti collegati a tali contratti, individuati sulla base del criterio sopra indicato, i contratti relativi al fondo pensione aperto denominato "Fondo Pensione Aperto Risparmio & Previdenza" e ai PIP di tipo assicurativo Bis" denominati "Cattolica Previdenza Progetto Pensione "Cattolicaprevidenzaperlapensione", nonché le risorse impiegate nell'attività come sopra circoscritta, oltre alle riserve tecniche, agli investimenti (compresi quelli del patrimonio libero) e alle altre attività, passività e rapporti giuridici connessi (il "Compendio Scisso A"). Gli elementi oggetto di scissione in CPSC afferiscono, invece, ai rapporti in essere con gli addetti e i collaboratori dei Servizi commerciali (unità organizzative) e di supporto commerciale della società (il "Compendio Scisso B").

Si specifica che verranno inclusi nel Compendio Scisso A anche la partecipazione attualmente detenuta da CP in CPSC e i segni distintivi di proprietà della società scindenda.

I prospetti del Compendio Scisso A e del Compendio Scisso B, redatti sulla base della situazione patrimoniale di CP al 31 dicembre 2013, e l'elenco delle unità organizzative incluse nel Compendio Scisso B sono allegati sub C e D al presente progetto.

Si precisa che le Società si riservano la possibilità di procedere – medio tempore – a scorporare, anche a favore di terzi, dal compendio oggetto di scissione in CPSC la componente relativa all'assistenza alla rete.

4. Rapporto di cambio delle azioni

Alla luce di quanto sopra esposto, non si rende necessario determinare il rapporto di cambio.

5. Modalità di assegnazione delle azioni della Società Beneficiaria

Non prevedendosi l'emissione di nuove azioni delle società beneficiarie, non è necessario determinarne le modalità di assegnazione.

6. Data dalla quale le quote di nuova emissione partecipano agli utili

Alla luce di quanto sopra esposto, non verranno emesse nuove azioni al servizio della scissione.

7. Effetti della scissione ed imputazione delle operazioni al bilancio delle società beneficiarie

La scissione è subordinata all'autorizzazione da parte di IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni e dovrà essere preventivamene notificata a COVIP, la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione.

Gli effetti della scissione, ai sensi dell'art. 2506 quater Cod. Civ., decorreranno dall'ultima delle date di iscrizione dell'atto di scissione presso il Registro delle Imprese, ovvero dalla diversa data successiva eventualmente indicata nell'atto di scissione

Le operazioni della società scindenda, anche ai fini contabili, saranno imputate al bilancio delle società beneficiarie con effetto dal 1° gennaio dell'anno nel corso del quale la scissione diventerà efficace; da tale data decorreranno anche gli effetti fiscali.

8. Trattamento riservato a particolari categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni

Non sono previsti trattamenti riservati a particolari categorie di soci, né vi sono possessori di titoli diversi dalle azioni.

9. Vantaggi particolari degli Amministratori

Non sussistono benefici o vantaggi particolari per gli amministratori delle società partecipanti alla scissione.

* * *

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2505 Cod. Civ. come richiamato dall'art. 2506 ter Cod. Civ., le operazioni di cui al presente Progetto saranno, relativamente a Cattolica, deliberate dal Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto all'art.41, secondo comma del proprio Statuto Sociale.

* * *

In osservanza di quanto disposto dall'art. 2501 septies Cod. Civ., come richiamato dall'art. 2506 ter Cod. Civ., il presente progetto sarà depositato in copia, unitamente ai bilanci degli ultimi tre esercizi delle società interessate dalla scissione, presso la sede delle società beneficiarie e della società scindenda, precisandosi che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 sarà utilizzato quale situazione di riferimento ex art. 2501 quater.

Fermo quanto sopra, come già indicato al par. 6, l'efficacia dell'operazione è subordinata all'ottenimento delle prescritte autorizzazioni da parte delle Autorità competenti. Pertanto, il presente progetto sarà depositato per l'iscrizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2506 bis Cod. Civ., ultimo comma, presso il Registro delle Imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla scissione, una volta che sia stato debitamente autorizzato.

Infine, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 70 della deliberazione Consob n. 11971/1999, come successivamente modificata e integrata, il presente progetto di scissione sarà messo a disposizione del pubblico secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente, unitamente alla documentazione richiesta dalla stessa.

* * *

Sono fatti salvi variazioni, integrazioni, aggiornamenti (anche numerici) del presente progetto, consentiti dalla normativa o eventualmente richiesti dalle Autorità di Vigilanza ovvero in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese.

*

Allegati:

- A.1 Statuto sociale vigente di Cattolica
- A.2 Statuto sociale vigente di CPSC
- A.3 Statuto sociale di CPSC portante le modifiche connesse alla trasformazione in s.p.a.
- B Statuto sociale vigente di CP
- C Prospetto del Compendio Scisso A e del Compendio Scisso B al 31.12.2013
- D Servizi (unità organizzative) compresi nel Compendio Scisso B

Verona, lì/25 giugno 2014

Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa

L'Amministrator Delegato (Giovanni Batrisia Mazzucchelli)

CP Servizi Consulenziali S.r.l.

Il Presidente

(Michele Cristiano)

Cattolica Previdenza S.p.A.

Il Vice Prefidente

(Giovanni Batlista Mazzucchelli)



SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE Società Cooperativa

STATUTO

SOCIALE

Così come modificato dall'Assemblea dei Soci del 26 aprile 2014 e dal Consiglio di Amministrazione del 14 maggio 2014

1



STATUTO TITOLO I DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE E DURATA DELLA SOCIETÀ

ARTICOLO 1

La "SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA", brevemente anche denominata "Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.", costituita il 27 febbraio 1896, è regolata dal presente Statuto.

ARTICOLO 2

La Società ha per oggetto l'esercizio di ogni ramo di assicurazione, sia in via diretta, sia in via di riassicurazione o di retrocessione e può svolgere le operazioni a ciò connesse o strumentali. La Società può altresì esercitare l'attività di gestione delle risorse dei Fondi Pensione costituiti ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 124 del 21 aprile 1993 e successive modifiche, nonché gestire Fondi Pensione aperti ai sensi dell'art. 9 del medesimo Decreto Legislativo e svolgere le conseguenti operazioni funzionali alle attività di gestione dei Fondi Pensione.

La Società può inoltre svolgere le attività relative alla costituzione ed alla gestione delle forme di assistenza sanitaria integrative, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge. Essa può assumere partecipazioni, sia in Italia, sia all'estero, in Società aventi scopi analoghi, connessi o comunque ausiliari con i propri, ivi comprese quelle a finalità creditizie, finanziarie, immobiliari o di servizi, ed anche assumerne la rappresentanza e la gestione nonché, nei limiti di legge, in Società che esercitino attività diverse da quelle sopra indicate.

Essa può inoltre, nel rispetto delle vigenti normative, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie connesse o comunque ausiliarie all'esercizio dell'attività assicurativa e di gestione dei fondi pensione e/o che saranno dal Consiglio di Amministrazione ritenute necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo sociale.

Essa, purché in collegamento o connessione con le attività o le operazioni anzidette, può inoltre concedere, non in via sistematica, e previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, fidejussioni, garanzie ed avalli.

La Società nella sua qualità di capogruppo del gruppo assicurativo Cattolica Assicurazioni, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'art. 87, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private adotta nei confronti delle società componenti il gruppo i provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'IVASS nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo assicurativo.

ARTICOLO 3

La Società, che potrà esercitare la propria attività sia nei confronti dei Soci che di terzi, accorderà preferenziale attenzione alle forme assicurative che tutelino la persona e la famiglia, anche nelle attività professionali e imprenditoriali.

Essa inoltre offrirà ai propri Soci contratti di assicurazione a particolari condizioni di favore e potrà concedere agli assicurati partecipazioni agli utili.

La Società, oltre a perseguire il servizio agli assicurati e il vantaggio dei Soci, si ripropone di concorrere, direttamente o indirettamente, al sostegno delle opere cattoliche secondo le esigenze dei tempi. A tal fine la Società potrà promuovere anche la costituzione di fondazioni, associazioni o consorzi.

ARTICOLO 4

La Società opera anche col tramite delle proprie agenzie o rappresentanze in Italia ed all'estero ed ha la sua sede in Verona.

ARTICOLO 5

La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) ed è prorogabile.

TITOLO II CAPITALE SOCIALE, AZIONI, SOCI ARTICOLO 6

Il Capitale sociale è variabile ed illimitato, ed è rappresentato dalle azioni complessivamente sottoscritte, del valore nominale di tre euro ciascuna.

L'aumento del capitale sociale può essere deliberato:

- a) in via straordinaria, dall'Assemblea straordinaria dei Soci, secondo le previsioni di cui all'art. 2438 e seguenti del Codice Civile, con facoltà di delega ai sensi degli articoli 2420-ter e 2443 Codice Civile, fermo comunque quanto previsto dall'art. 2524 Codice Civile, quarto comma;
- b) in via ordinaria, dal Consiglio di Amministrazione, mediante emissione di nuove azioni;
- c) dall'Assemblea straordinaria con emissione di nuove azioni da assegnare agli azionisti in proporzione ai rispettivi possessi azionari mediante utilizzo di riserve nei limiti e con le modalità consentite, ovvero, nei limiti consentiti, mediante aumento del valore nominale. Le emissioni ordinarie di nuove azioni, deliberate dal Consiglio di Amministrazione ai

sensi del punto b) del comma precedente, ed effettuate sulla base del prezzo fissato dall'Assemblea dei Soci su proposta dello stesso Consiglio, devono essere riservate all'ingresso di nuovi Soci e limitate all'assegnazione di una sola azione per ogni nuovo Socio, ove la stessa fosse necessaria per conseguire la titolarità del numero di azioni di cui

al successivo art. 9-bis.

In relazione a ciò ogni anno, in sede di approvazione del bilancio, l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione che avrà acquisito in merito il parere del Collegio sindacale, stabilisce l'eventuale sovrapprezzo dell'azione, che avrà effetto dalla precedente data di approvazione del progetto di Bilancio da parte del Consiglio fino al corrispondente adempimento dell'esercizio successivo. La somma del valore nominale e del sovrapprezzo, così deliberato, costituirà il prezzo di emissione dell'azione.

In luogo di quanto previsto ai commi precedenti, in caso di quotazione dell'azione della Società su un mercato regolamentato, il prezzo di cui al terzo comma è pari al prezzo di chiusura rilevato su tale mercato l'ultimo giorno lavorativo precedente la deliberazione di ammissione.

Con deliberazione del 30 aprile 2011, l'Assemblea straordinaria dei Soci ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà, da esercitare entro cinque anni dalla data della deliberazione assembleare, di aumentare in una o più volte il capitale sociale a pagamento anche in via scindibile ed eventualmente a servizio dell'emissione di obbligazioni convertibili e/o altri strumenti finanziari, anche subordinati, fino ad un importo massimo complessivo di Euro 500.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da offrire a pagamento in opzione agli aventi diritto.

Spetterà al Consiglio di Amministrazione determinare, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale tra i quali il prezzo di emissione delle azioni compreso l'eventuale sovrapprezzo e il godimento.

Inoltre e in particolare, il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di stabilire il valore nominale, il prezzo di sottoscrizione, il rapporto di opzione delle obbligazioni convertibili, l'entità dell'eventuale cedola da attribuire agli strumenti, il rapporto di conversione in azioni della Società, gli eventi e le modalità di aggiustamento del rapporto di conversione, il regolamento delle obbligazioni convertibili, nonché la durata, l'importo dell'aumento di capitale sociale a servizio della conversione, che, complessivamente, non potrà eccedere il controvalore, complessivo per capitale e eventuale sovrapprezzo massimo di Euro 500.000.000,00, il numero di azioni da emettere, nonché ogni altro termine e condizione dell'emissione e offerta delle obbligazioni convertibili e del conseguente aumento di capitale.

ARTICOLO 7

Le azioni sono nominative ed indivisibili. Esse hanno godimento dal primo gennaio dell'anno in cui sono emesse, salva la facoltà dell'Assemblea – o del Consiglio di Amministrazione, in caso di delega ex artt. 2420-ter e 2443 Codice Civile - , in caso di emissione di nuove azioni ai sensi dell'art. 6, 2° comma, punti a) e c) del presente Statuto, di stabilire un termine diverso.

L'intestazione nominativa delle azioni attribuisce al titolare tutti i diritti patrimoniali, ma

non la qualifica di Socio.

ARTICOLO 8

Possono essere ammesse a Socio le persone fisiche di maggiore età, con esclusione di quelle che si trovano nelle condizioni previste dal successivo articolo 9.

Non possono essere ammessi quali Soci i dipendenti e gli agenti della Società o di sue controllate ed il loro coniuge, nonché parenti o affini di dipendenti e agenti entro il primo grado.

Possono inoltre far parte della Società le persone giuridiche e gli enti collettivi, fermo quanto statuito dall'art. 10, con riguardo al loro spirito informatore, e dall'ultimo comma del presente articolo.

Essi debbono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli nell'esercizio dei diritti sociali; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata ad essa regolarmente notificata.

In mancanza di tale designazione, l'esercizio dei diritti sociali compete esclusivamente al legale rappresentante delle persone giuridiche e degli enti collettivi. La persona fisica designata per l'esercizio dei diritti sociali e il legale rappresentante, ove non siano essi stessi Soci, non sono eleggibili alle cariche sociali.

Il Socio persona giuridica e il Socio ente collettivo possono essere iscritti a libro soci quali titolari di azioni per una percentuale di capitale non superiore al 2,5%, ferma la possibilità di possedere una percentuale di capitale superiore al 2,5%. Le conseguenze del superamento del limite sono quelle previste dal successivo art. 19.

ARTICOLO 9

Non possono essere ammessi quali Soci le persone fisiche interdette, inabilitate, fallite per il periodo della procedura concorsuale o che abbiano riportato condanne che comportino interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

Non possono essere ammessi quali soci le persone fisiche o giuridiche o altri enti che esercitano attività, direttamenteo indirettamente, in concorrenza con l'attività della Società, nonché esponenti aziendali, dipendenti e collaboratori continuativi e attuali dei medesimi soggetti ovvero di soggetti che svolgano attività bancaria e finanziaria nei confronti del pubblico, fatti salvi i casi di esponenti aziendali ovvero di dirigenti di società o enti che abbiano rapporti contrattuali di collaborazione con la Società o sue controllate.

ARTICOLO 9 bis

L'ammissione a Socio è subordinata alla titolarità di almeno cento azioni, il cui venir meno comporta la decadenza dalla qualità di Socio, che verrà comunque dichiarata con specifica delibera del Consiglio di Amministrazione e che avrà effetto immediato da tale dichiarazione.

Il provvedimento del Consiglio di Amministrazione è comunicato al domicilio del Socio di

cui all'articolo 16 mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Al Socio decaduto, su sua domanda, compete il rimborso delle azioni a norma di legge.

ARTICOLO 10

Per essere ammesso quale Socio è necessario presentare domanda per iscritto al Consiglio di amministrazione.

Non possono essere accettate le domande di chi non professi la Religione Cattolica e non abbia manifestato sentimenti di adesione alle Opere Cattoliche.

ARTICOLO 11

Il Consiglio di Amministrazione decide in merito alla domanda di ammissione a Socio, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda stessa regolarmente ed integralmente compilata, secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento approvato dallo stesso Consiglio di Amministrazione. Della deliberazione è data notizia all'interessato entro quindici giorni di calendario dalla stessa.

Il Consiglio può determinare in via generale l'entità della tassa di ammissione a Socio, fissare le modalità di calcolo degli interessi di conguaglio, tenuto conto dell'ultimo dividendo deliberato, nonché definire le rispettive condizioni di versamento.

La qualità di Socio si acquista, a seguito di delibera consiliare di ammissione, con l'iscrizione nel libro soci. L'aspirante Socio deve in ogni caso dimostrare di essere titolare di almeno cento azioni e provvedere al versamento della tassa di ammissione, dell'importo pari al valore nominale della azione eventualmente sottoscritta, del relativo sovrapprezzo, nonchè degli interessi di conguaglio, importi che saranno restituiti in caso di non ammissione.

La differenza fra il prezzo di emissione dell'azione ed il valore nominale, nonché i proventi relativi alla tassa di ammissione sono destinati alla riserva per sovrapprezzo azioni.

ARTICOLO 12

Il rifiuto dell'ammissione a Socio deve essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle norme statutarie, agli scopi e agli interessi oggettivi della Società, incluso quello alla sua autonomia, e allo spirito della forma cooperativa. Ai fini della valutazione del Consiglio di Amministrazione si può tener conto, in relazione all'interesse della Società, dell'attività professionale svolta edi eventuali rapporti, pregressi o in atto, tra il soggetto che ha presentato la domanda, ovvero imprese o enti allo stesso correlati, e la Società o il relativo gruppo.

ARTICOLO 13

Il rifiuto di ammissione può essere sottoposto dall'interessato, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, al riesame del Collegio dei Probiviri, il quale – integrato con un rappresentante dell'aspirante Socio e sentito anche il Consiglio di Amministrazione

- si deve pronunciare entro trenta giorni dalla richiesta disponendo il riesame o respingendo la domanda.

Nella prima ipotesi, il Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dal ricevimento della determinazione del Collegio dei Probiviri, procede al riesame della domanda sulla quale si pronuncia definitivamente.

ARTICOLO 14

Il Socio, persona fisica, non può essere titolare di azioni in quantità eccedente il limite fissato dalla legge, con riferimento al capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato, o a quello conseguente all'esecuzione di delibera assembleare di aumento.

ARTICOLO 15

Ai soli effetti del godimento dei diritti patrimoniali, le azioni sono liberamente trasferibili. In caso di costituzione in pegno, usufrutto o altro vincolo delle azioni, il Socio è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Società.

In tal caso l'esercizio del diritto di voto è riservato al Socio.

ARTICOLO 16

Per tutti gli effetti dello statuto e della legge, il domicilio del Socio è quello risultante dalla domanda di ammissione ovvero da comunicazione scritta del medesimo, con onere dello stesso di provvedere alla tempestiva segnalazione di sue eventuali variazioni.

Il Foro di Verona è competente per qualsiasi controversia tra Società e Socio.

ARTICOLO 17

L'aspirante Socio nella domanda di ammissione attesta la sussistenza, in lui, del requisito previsto dall'art. 10 e dichiara di sottoporsi agli obblighi determinati dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali e si impegna a fornire ogni informazione e/o dichiarazione dovute per legge o per statuto o richieste, in via generale, dalla Società.

ARTICOLO 18

In caso di morte del Socio il rapporto sociale si scioglie.

Le azioni sono trasferite agli aventi causa a titolo successorio, che ne acquisiscono i diritti patrimoniali.

Se l'avente causa è già Socio trova applicazione il limite alla titolarità azionaria disposto dal successivo art. 19.

L'avente causa non Socio può presentare domanda di ammissione a Socio, secondo le norme del presente Statuto.

ARTICOLO 19

L'esercizio dei diritti non patrimoniali del Socio rimane sospeso quando il limite alla

titolarità azionaria, di cui ai precedenti articoli 8 e 14, è superato.

Il Socio che superasse tale limite dovrà, entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento, darne comunicazione alla Società ed entro i nove mesi successivi dovrà provvedere alla cessione delle azioni possedute in eccesso.

Qualora non vi provvedesse nel termine indicato nel formale invito comunicatogli dalla Società, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, decadrà dalla qualità di Socio.

La decadenza dalla qualità di Socio non fa perdere allo stesso la titolarità dei diritti patrimoniali inerenti alle azioni da lui possedute, ivi inclusi il diritto di opzione e di prelazione.

ARTICOLO 20

Oltre che nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto, il Consiglio di Amministrazione può escludere dalla qualità di Socio:

- a) chi abbia costretto la Società ad atti giudiziari per l'adempimento delle obbligazioni contratte verso la stessa, o per il rispetto delle disposizioni del presente Statuto o delle deliberazioni assembleari e sia rimasto soccombente;
- b) la persona fisica o giuridica o l'ente collettivo che si sia reso responsabile di atti dannosi o comunque pregiudizievoli per la Società e per la reputazione della stessa o in contrasto con la legge, lo Statuto, gli interessi della Società o con lo spirito della forma cooperativa, ovvero che abbia compiuto atti che radicalmente contrastino con gli impegni di cui agli articoli 8 e 10;
- c) il Socio che venga a trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 9;
- d) il Socio che si sia reso responsabile di gravi inadempienze agli obblighi derivanti dalla legge o dallo Statuto, ovvero di inadempienze alle obbligazioni contrattuali assunte verso la Società.

Contro il provvedimento di esclusione, da comunicarsi al domicilio del Socio di cui all'articolo 16 mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il Socio, qualora non intenda proporre opposizione ai sensi dell'art. 2533 Codice Civile, può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione, chiedendo il riesame del provvedimento. Se il Collegio dei Probiviri dispone il riesame, il Consiglio di Amministrazione si pronuncia definitivamente con deliberazione motivata. Ove la comunicazione relativa all'esclusione, regolarmente effettuata dalla Società, non fosse per qualsiasi motivo recapitata, la Società può procedere con le forme ritenute opportune caso per caso.

Al Socio escluso o receduto, su sua domanda, compete il rimborso delle azioni a norma di legge.

Il Socio ha diritto di recedere dalla Società soltanto nei casi ammessi dalla legge, precisandosi che è escluso il recesso in caso di proroga della durata della Società ovvero di introduzione, modifica o soppressione di limiti alla circolazione delle azioni.

ARTICOLO 21

Le azioni rimborsate debbono essere estinte.

Se l'avente diritto al rimborso non provvederà alla riscossione, entro tre mesi dall'invito della Società, il relativo importo verrà accantonato in un conto infruttifero a sua disposizione, fermi i limiti della prescrizione di legge.

Il rimborso avviene con le modalità e nella misura di legge.

ARTICOLO 22

La qualità di Socio si perde, oltre che nei casi previsti dalla legge e dallo statuto, quando il Socio ne faccia espressa richiesta conservando sulle azioni possedute solo i diritti patrimoniali.

ARTICOLO 23

Il Consiglio di Amministrazione può, se previamente autorizzato dall'Assemblea e nei limiti e con le modalità della vigente normativa, acquistare ed alienare azioni proprie.

TITOLO III BILANCIO, DESTINAZIONE DEGLI UTILI E FONDI DI RISERVA ARTICOLO 24

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio è redatto in conformità alle disposizioni di legge applicabili, tra le quali quelle delle leggi speciali per le Società di Assicurazione.

La gestione relativa alle assicurazioni sulla Vita dovrà essere distinta da quella relativa alle assicurazioni dei Rami Danni.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 del Regolamento Isvap n. 17 dell'11 marzo 2008 attuativo dell'art. 348 del decreto legislativo 209/2005, si precisa che:

- il capitale sociale è attribuito per euro 117.135.966,00 ai rami Danni e per euro 53.243.172,00 ai rami Vita;
- la riserva sovrapprezzo è attribuita per euro 451.761.635,96 ai rami Danni e per euro 196.383.836,47 ai rami Vita. In caso di acquisto di azioni proprie, l'utilizzo dei relativi fondi andrà imputato in contropartita alla riserva sovrapprezzo dei rami Danni e dei rami Vita proporzionalmente alle rispettive consistenze;
- la riserva di rivalutazione è attribuita per euro 37.231.482,77 ai rami Danni e per euro 25.267.311,57 ai rami Vita;
- la riserva legale è attribuita per euro 190.193.882,40 ai rami Danni e per euro 47.891.965,34 ai rami Vita;
- la riserva per azioni proprie è attribuita per euro 5.948.805,11 ai rami Danni e per euro 2.585.985,78 ai rami Vita;

- le altre riserve sono attribuite per euro 183.994.797,15 ai rami Danni e per euro 3.010.456,01 ai rami Vita;
- la riserva da avanzo di fusione e scissione, pari ad Euro 700.502,17, è interamente attribuita ai rami Danni;
- il disavanzo di scissione, pari ad Euro 141.753.328,00, è interamente attribuito ai rami Danni.

Con delibera adottata dagli organi sociali competenti ai sensi di legge e del presente Statuto, tutte le altre riserve sono accantonate separatamente per ogni gestione in coerenza con le specifiche modalità di loro costituzione e/o variazione e nel rispetto dei criteri di legge.

In caso di aumento di capitale, l'attribuzione ai rami Danni o ai rami Vita del valore nominale delle azioni, con gli eventuali sovrapprezzi ed interessi di conguaglio, è determinata dall'Assemblea straordinaria ovvero, in caso di delega ex artt. 2420-ter e 2443 Codice Civile o nell'ipotesi di cui all'art. 6, 2° comma, punto b) del presente Statuto, dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 25

L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera, contestualmente all'approvazione del bilancio d'esercizio, la destinazione degli utili nel rispetto di quanto stabilito dal comma seguente.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotte previamente: (i) le quote destinate per legge alla riserva legale e ad ogni altra eventuale destinazione inderogabile, (ii) la quota che l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ritenesse opportuno di destinare alla riserva straordinaria e/o a riserve speciali, e (iii) la quota che l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ritenesse opportuno di destinare alle finalità di cui all'art. 41, 1° comma, lett. g), vengono ripartiti tra gli azionisti in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta. La quota indicata sub (iii) sarà dedotta dall'importo stanziabile dal Consiglio ai sensi del successivo art. 41, 1° comma, lett. g).

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione, durante il corso dell'esercizio, di acconti sul dividendo, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.

ARTICOLO 26

I dividendi non riscossi dal Socio e prescritti a termini di legge, sono della Società e attribuiti alla riserva dividendi.

TITOLO IV ASSEMBLEE ARTICOLO 27 L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge.

Le Assemblee, sia ordinaria sia straordinaria, possono essere convocate in qualunque tempo, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione o di almeno due membri del Collegio Sindacale o su richiesta di almeno un ventesimo dei Soci, di norma in Verona e comunque anche in luogo diverso dalla Sede sociale e dal comune stesso ove ritenuto necessario dal Consiglio di Amministrazione, mediante avviso di convocazione pubblicato con le modalità e nei termini di legge.

Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge, un numero di Soci non inferiore ad un quarantesimo del numero complessivo, e che documentino secondo le vigenti normative di essere titolari del numero minimo di azioni richiesto, ai sensi degli articoli 9-bis e 54 dello Statuto, per l'esercizio dei diritti diversi da quelli patrimoniali, può richiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea quale risultante dall'avviso di convocazione, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La sottoscrizione di ciascun Socio della richiesta dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità.

L'Assemblea sia in sede ordinaria che in sede straordinaria delibera sulle materie ad essa attribuite dalla vigente disciplina e dal presente Statuto; in particolare sono di competenza dell'Assemblea ordinaria, in conformità a quanto previsto dalla normativa per tempo vigente, le deliberazioni concernenti:

- a) le autorizzazioni per il compimento di atti del Consiglio di Amministrazione in materia di operazioni con parti correlate;
- b) la determinazione, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, nonché dell'indennità di presenza di cui all'art. 45, fatto salvo il disposto di cui all'art. 2389 Codice Civile per le cariche speciali;
- c) la determinazione della retribuzione annuale dei componenti effettivi del Collegio Sindacale all'atto della relativa nomina e per l'intero periodo di durata del loro ufficio;
- d) l'approvazione delle politiche di remunerazione a favore degli organi sociali della Società e del personale, inclusi i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari.

ARTICOLO 28

Salvo quanto disposto dagli artt. 32, 52 e 53, l'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, delibera validamente qualora vi intervenga o sia rappresentata almeno la metà del numero dei Soci; in seconda convocazione, sempre salvo quanto disposto dagli articoli sopra citati, delibera validamente qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o

A

rappresentati, anche nel caso in cui si debbano deliberare modifiche allo Statuto.

ARTICOLO 29

Ha diritto ad intervenire all'Assemblea il Socio iscritto nel libro dei Soci da almeno novanta giorni per il quale l'intermediario autorizzato, presso cui le sue azioni sono depositate, abbia fatto pervenire alla Società la comunicazione prevista dalla vigente normativa attestante la titolarità di un numero di azioni pari almeno a quello minimo stabilito ai sensi degli artt. 9-bis e 54 del presente Statuto da almeno due giorni prima del giorno fissato per la prima convocazione.

La Società, verificata la qualità di Socio, rilascerà il biglietto di ammissione.

ARTICOLO 30

Ogni Socio, munito del biglietto di ammissione, partecipa all'Assemblea con un solo voto qualunque sia il numero delle azioni che possiede, purché sia in regola coi versamenti e non abbia superato il limite di cui agli artt. 8 e 14 dello Statuto.

Il Socio ammesso a partecipare all'Assemblea ai sensi dell'art. 29 e munito del biglietto di ammissione potrà, per delega, rappresentare altro Socio; nessun delegato tuttavia può rappresentare più di due Soci.

La rappresentanza non può essere conferita ai membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale della Società, né alle società da essa controllate o ai componenti dell'organo amministrativo o di controllo o ai dipendenti di queste.

Chi non è Socio non può intervenire nelle Assemblee, nemmeno come delegato o mandatario, salvo quanto disposto dal quarto e quinto comma dell'art. 8 e dal secondo comma dell'art. 46 e da ogni altra inderogabile disposizione di legge.

Il Consiglio di Amministrazione può, in sede di convocazione dell'Assemblea e con specifica informativa nel relativo avviso, predisporre l'attivazione di uno o più collegamenti a distanza con il luogo in cui si tiene l'Assemblea al fine di consentire ai Soci che, ammessi a parteciparvi ai sensi di legge e del presente Statuto e muniti del biglietto di ammissione, non intendano recarsi presso tale luogo per partecipare alla discussione, di seguire comunque i lavori assembleari ed esprimere al momento della votazione il proprio voto. I collegamenti a distanza devono garantire l'identificazione dei Soci e l'esercizio del potere ordinatorio e di controllo del Presidente dell'Assemblea circa lo svolgimento delle operazioni di voto nei luoghi distanti dalla sede dell'Assemblea.

ARTICOLO 31

Lo svolgimento dell'Assemblea è regolato, oltre che dalla vigente disciplina e dal presente Statuto, da un apposito regolamento, approvato dalla stessa Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o di impedimento, da un Vice Presidente.

In caso di assenza o impedimento anche di questi ultimi, l'Assemblea sarà presieduta dal Consigliere più anziano di nomina, tra quelli presenti; a parità di anzianità di nomina, dal più anziano per età.

ARTICOLO 32

Salvo quanto stabilito dal successivo comma 3 del presente art. 32 e dai successivi artt. 52 e 53 l'Assemblea delibera a maggioranza di voti espressi in Assemblea.

A parità di voti la proposta si intende respinta.

Per le modifiche allo Statuto è richiesta la maggioranza dei due terzi dei votanti, fatta eccezione per le seguenti delibere, per le quali è anche richiesto il voto favorevole di un decimo dei Soci: (i) modifiche del presente comma 3 di questo art. 32, limitatamente al quorum ultralegale per le delibere dell'assemblea, nonché degli artt. 33.1, 33.2, 33.3, 35, 1° comma, limitatamente alla nomina di un Vice Presidente scelto tra gli amministratori designati da Banca Popolare di Vicenza s.c. a r.l. ("BPVI"), 39, 3° comma (quorum ultralegale per le delibere del Consiglio) e 44, 8° comma (presentazione della lista da parte del Consiglio di Amministrazione) e 19° comma (sostituzione dei Sindaci) dello Statuto; (ii) aumenti del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione eventualmente riservati a Banche o a società appartenenti a Gruppi Bancari.

La votazione è palese su tutti gli oggetti posti in deliberazione.

TITOLO V AMMINISTRATORI, SINDACI, DIRETTORE GENERALE ARTICOLO 33

33.1. Composizione del Consiglio di Amministrazione.

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da diciotto membri, dei quali fino a sei residenti nella Provincia di Verona, due residenti nella Provincia di Vicenza e i restanti residenti altrove.

33.2. Durata della carica

Gli Amministratori sono eletti fra i Soci dall'Assemblea, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

33.3 Presentazione delle liste di candidati

Gli Amministratori sono eletti, alla scadenza dell'organo ovvero in caso di sostituzione di uno o più Amministratori cessati per altre cause, sulla base di liste formate in osservanza delle disposizioni di legge e del presente Statuto, che possono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci con le modalità di seguito indicate:

(a) il Consiglio di Amministrazione deve presentare una lista di diciotto candidati, ordinati in numero progressivo, che assicuri il rispetto delle rappresentanze territoriali di cui all'art. 33, 1° comma, del presente Statuto. L'indicazione nella lista dei candidati consiglieri residenti nella Provincia di Vicenza, ad uno dei quali sarà riservata la funzione

di Vice Presidente, sarà effettuata sulla base della designazione e della indicazione relativa alla funzione da parte di BPVI, designazione che verrà acquisita per iscritto in tempo utile per la presentazione della lista in Assemblea, nei termini e con le formalità di cui in appresso. Il Consiglio di Amministrazione sarà obbligatoriamente tenuto a inserire i nominativi designati da BPVI nella propria lista al fine di osservare la prescrizione di cui all'art. 33, 1° comma, del presente Statuto ogni qualvolta, per cessazione per qualsiasi ragione, occorra la nomina ovvero anche la sostituzione di un amministratore residente nella provincia di Vicenza designato da BPVI. La lista del Consiglio di Amministrazione deve essere depositata presso la sede della Società e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa per tempo vigente;

- (b) le liste dei Soci devono essere presentate da tanti Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno lo 0,5% del capitale sociale. Le liste dei Soci possono essere altresì presentate da almeno 500 Soci, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta. Tali liste devono essere depositate presso la sede della Società e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa per tempo vigente. Fermo l'obbligo di produrre la certificazione relativa alla titolarità della partecipazione detenuta secondo le disposizioni di legge e regolamentari vigenti, i Soci presentatori devono contestualmente al deposito sottoscrivere la lista e ciascuna sottoscrizione è accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità;
- (c) il Consiglio di Amministrazione e ogni Socio possono presentare una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista;
- (d) ciascuna lista dei Soci deve contenere un numero di candidati comunque non inferiore a tre, ordinati mediante un numero progressivo, nel rispetto delle disposizioni relative alla composizione dell'organo di cui al presente articolo e alle disposizioni di legge, in particolare prevedendo comunque la presenza di candidati residenti in ciascuno dei tre territori individuati secondo l'art. 33.1; le liste dei Soci composte da un numero di candidati pari o superiore a sei devono altresì indicare le rappresentanze territoriali di cui all'art. 33.1 nelle proporzioni ivi previste.
- (e) unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente (anche di autodisciplina) e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore.

33.4 Votazione e nomina

Nel caso in cui siano presentate più liste, 1 Amministratore su 18 è tratto dalla lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti (c.d. "Amministratore di minoranza"). In particolare, alla votazione e nomina degli Amministratori si procede come segue:

(a) ogni Socio può votare solo una lista;

- (b) sono prese in considerazione al fine della nomina solo le liste che abbiano raggiunto almeno la soglia di 250 voti validamente espressi in Assemblea;
- (c) qualora sia stata presentata solo una lista, tutti gli Amministratori sono tratti da tale lista nell'ordine progressivo con il quale sono in essa indicati;
- (d) qualora siano state presentate più liste, dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono in essa indicati, 17 Amministratori, e dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti è tratto 1 Amministratore e precisamente il candidato indicato al primo posto di tale lista; qualora peraltro tale candidato non assicuri il rispetto delle rappresentanze territoriali previste dall'art. 33.1 ovvero di altre disposizioni di legge o di Statuto concernenti la composizione del Consiglio di Amministrazione, sarà eletto il primo dei successivi candidati di tale lista che assicuri il rispetto di tali disposizioni.

In ogni caso, laddove, pur seguendo tale criterio, nessuno dei candidati della lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti assicuri il rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, il diciottesimo Amministratore sarà tratto dalle eventuali ulteriori liste secondo l'ordine dei voti dalle stesse conseguiti; qualora non vi siano ulteriori liste ovvero le stesse non presentino candidati che assicurino il rispetto delle rappresentanze territoriali previste dall'art. 33.1 ovvero di altre disposizioni di legge o di Statuto concernenti la composizione del Consiglio di Amministrazione, anche il diciottesimo Amministratore sarà tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti non indichi un numero di candidati sufficiente a completare il Consiglio di Amministrazione, da tale lista saranno tratti tutti i candidati ivi previsti, mentre dalla lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti sarà tratto, con le modalità di cui sopra, l'Amministratore di minoranza; tutti i restanti Amministratori mancanti per completare l'organo saranno tratti – fino alla concorrenza del numero necessario per completare l'organo e comunque nel rispetto delle disposizioni relative alla sua composizione di cui al presente Statuto e alle disposizioni di legge – dalla medesima lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti; in caso di insufficienza di candidati nella lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti, i restanti Amministratori saranno tratti dalle eventuali ulteriori liste nell'ordine dei voti dalle stesse conseguiti.

33.5 Sostituzione

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare per qualsiasi motivo uno o più Amministratori, la sostituzione, anche dei Consiglieri cooptati ai sensi dell'art. 2386 del Codice civile, avviene con delibera dell'Assemblea a maggioranza relativa sulla base di candidature proposte dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci con le modalità di cui all'art. 33.3 del presente Statuto.

33.6. Requisiti di eleggibilità e cause di incompatibilità

Gli Amministratori devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla legge; almeno due Amministratori debbono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, 3° comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e sue successive modificazioni e/o integrazioni (di seguito TUF).

Fermo restando quanto previsto all'articolo 40 del presente Statuto, nonché da altre disposizioni di legge in materia di incompatibilità, di requisiti e di divieti di assunzione di cariche, non possono essere comunque eletti Amministratori coloro i quali ricoprono tale carica in più di cinque società quotate o società da queste controllate. Ove tale limite venisse superato, il Consiglio di Amministrazione, previa comunicazione all'interessato, ne dichiara, entro trenta giorni dalla predetta comunicazione, la decadenza con efficacia immediata.

- 33.7 Fermo restando e in aggiunta a quanto previsto dal presente Statuto, la nomina del Consiglio di Amministrazione deve rispettare l'equilibrio tra generi di cui alla normativa per tempo vigente e quindi le seguenti forme:
- a) le liste di cui all'articolo 33.3 devono indicare i candidati necessari per assicurare il rispetto dell'equilibrio tra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa per tempo vigente;
- b) nel caso di cooptazione di cui all'articolo 2386 c.c. ovvero di sostituzione di cui all'articolo 33.5, le nomine devono essere effettuate nel rispetto del criterio di riparto tra generi previsto dalla normativa vigente in relazione alla situazione attestata a quel momento.

ARTICOLO 34

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervengano almeno dieci dei suoi membri.

Le riunioni del Consiglio possono anche essere tenute in teleconferenza o in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. In tal caso, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve trovarsi anche il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ARTICOLO 35

Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei voti dei componenti in carica, provvede alla nomina, tra i suoi membri, del Presidente, del Vice Presidente Vicario, di un altro Vice Presidente e di un Segretario, ed alla loro revoca. Con le stesse modalità può nominare tra i suoi componenti un Amministratore Delegato e provvedere alla sua revoca. Un Vice Presidente sarà scelto tra gli Amministratori designati da BPVI.

I soggetti così nominati restano nella carica fino alla cessazione del loro mandato come Consiglieri, sempre fatta salva ogni ipotesi di loro revoca.

Non sono cumulabili la carica di Presidente, con tutte le altre sopra previste, nonché la carica

di Vice Presidente Vicario o Vice Presidente con quella di Amministratore Delegato o di Segretario.

I Consiglieri che ricoprono le cariche indicate al primo comma, insieme a due altri Amministratori nominati con le stesse modalità, formano il Comitato Esecutivo.

Al Comitato Esecutivo si applicano le regole di funzionamento e di ordine procedurale previste per il Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibili.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare al proprio interno altri Comitati, fra i quali quelli previsti da codici di autodisciplina e da disposizioni regolamentari, con funzioni determinate dal Consiglio stesso all'atto della nomina.

ARTICOLO 36

Il Presidente oppure uno dei Vice Presidenti oppure l'Amministratore Delegato, ove nominato, deve risiedere in provincia di Verona.

Il Presidente, oltre ad esercitare le altre funzioni previste alla normativa per tempo vigente e dal presente Statuto, convoca il Consiglio di Amministrazione e fissa l'ordine del giorno tutte le volte che lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta, con istanza motivata, da almeno due Consiglieri.

Il Presidente, d'intesa con l'Amministratore Delegato, ove nominato, promuove l'efficiente funzionamento del Consiglio di Amministrazione e del sistema di governo societario, svolge compiti di coordinamento tra l'attività degli organi della Società e sovraintende alle relazioni istituzionali della stessa.

ARTICOLO 37

La firma sociale spetta al Presidente e, in sua assenza o impedimento, singolarmente ai due Vice Presidenti; spetta inoltre, nell'ambito dei poteri conferiti, all'Amministratore Delegato, ove nominato.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare la firma singolarmente anche ad altri Amministratori, che in ogni caso non avranno la qualifica di Amministratori Delegati, od anche ad altre persone di volta in volta da esso designate.

Per gli atti di ordinaria amministrazione la firma sociale spetta al Direttore Generale, il quale può delegarla a dirigenti, dipendenti e collaboratori della Società o di Società del Gruppo, mediante procure anche per categorie o insiemi di atti ovvero procure speciali.

Le copie e gli estratti dei verbali che devono essere prodotti alle autorità giudiziarie, amministrative, finanziarie, o che siano richiesti ad ogni altro effetto di legge, sono dichiarati conformi all'originale dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 38

La rappresentanza della Società in giudizio spetta disgiuntamente e singolarmente al Presidente, ai Vice Presidenti, all'Amministratore Delegato, ove nominato, ed al Direttore Generale, con facoltà di delega. Sono salve le eventuali ulteriori indicazioni in materia da



parte del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 41, secondo comma, del presente Statuto.

Agli stessi compete altresì la facoltà, anche a mezzo di procuratore speciale, di proporre e rimettere querela, fare denuncia di reato, costituirsi parte civile e rinunciare alla relativa azione in nome della Società.

ARTICOLO 39

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione-devono essere assunte con voto palese. Fatta eccezione per le delibere indicate al successivo comma 3 e all'art. 35, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. A parità di suffragi, prevale il voto del Presidente.

Le delibere del Consiglio di Amministrazione aventi ad oggetto i seguenti argomenti devono essere assunte con il voto favorevole di almeno 17 Amministratori su 18:

(i) modifica della lista del Consiglio di Amministrazione prevista dall'art. 33.3 e della lista prevista dall'art. 44 dello Statuto;

(ii) proposte, da sottoporre all'Assemblea, di modifica degli artt. 32, 3° comma, limitatamente al quorum ultralegale per le delibere dell'Assemblea, nonché dagli artt. 33, 35, 1° comma, limitatamente alla nomina di un Vice Presidente scelto tra gli amministratori designati da BPVI, 39, 3° comma e 44, 8° comma e 19° comma dello Statuto; (iii) convocazione dell'Assemblea per deliberare aumenti del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione eventualmente riservati a Banche o a società appartenenti a Gruppi Bancari.

ARTICOLO 40

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione parenti o affini tra loro fino al quarto grado. Nel caso di nomina contemporanea di parenti o affini, rimane in carica quello che ha ottenuto maggiori voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

Oltre a quanto previsto dall'articolo 33.6, non possono far parte del Consiglio di Amministrazione componenti degli organi societari e funzionari di vertice di altre società di assicurazione, non controllate o collegate, in concorrenza con la Società, come pure di imprese o gruppi di imprese concorrenti, nonché esponenti aziendali e funzionari di vertice di società controllanti le medesime società di assicurazione e imprese concorrenti, ovvero coloro che intrattengono rapporti di collaborazione professionale continuativa con le predette società o imprese. In caso di incompatibilità, il Consiglio di Amministrazione, previa comunicazione all'interessato, ne dichiara, entro trenta giorni dalla predetta comunicazione, la decadenza con efficacia immediata. Il divieto di cui sopra non opera nel caso di cooptazione nell'organo amministrativo secondo le vigenti disposizioni di legge, fatte salve le medesime disposizioni circa eventuali incompatibilità e decadenze.

ARTICOLO 41

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge o di Statuto, di disposizioni regolamentari e di vigilanza, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- a) la definizione delle linee generali e delle politiche imprenditoriali della Società e del Gruppo, con i relativi piani strategici, industriali e finanziari e budget;
- b) la determinazione, nell'ambito delle attribuzioni delegabili a norma di legge, dei poteri del Comitato Esecutivo e dell'Amministratore Delegato, ove nominato nonché delle specifiche funzioni attribuibili alle cariche speciali di cui all'art. 35, 1° comma. Gli organi delegati informeranno il Consiglio di Amministrazione dell'attività svolta, nell'adunanza immediatamente successiva e comunque in conformità alla normativa per tempo vigente;
- c) la nomina di uno o più Direttori Generali, di uno o più Condirettori Generali e/o di uno o più Vice Direttori Generali, con l'adozione delle relative condizioni contrattuali, il conferimento dei relativi poteri e l'individuazione delle relative funzioni nonché l'eventuale risoluzione del rapporto con i medesimi, il tutto su proposta dell'Amministratore Delegato, ove nominato;
- d) l'approvazione dell'assetto organizzativo dell'impresa e del sistema delle deleghe e dei poteri, curandone l'adeguatezza nel tempo;
- e) la valutazione del generale andamento della gestione e verifica circa l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;
- f) la sospensione temporanea, con motivato provvedimento da pubblicare almeno su un quotidiano a diffusione nazionale, dell'ammissione di nuovi Soci;
- g) lo stanziamento, a titolo di liberalità, di somme per le finalità di cui all'art. 3, ultimo comma, del presente Statuto, nonché per finalità di carattere economico-sociale o di beneficenza, conformi allo spirito della Società. Tale stanziamento verrà deliberato annualmente e le relative somme verranno erogate ed iscritte tra le spese di esercizio, per un importo totale non eccedente per ogni esercizio il 6% della media degli utili netti distribuibili degli ultimi tre esercizi;
- h) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle imprese del gruppo assicurativo e per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'IVASS;
- i) l'adozione di procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate secondo la normativa per tempo vigente. Fermo quanto disposto dagli artt. 2420-ter e 2443 del Codice Civile, spettano in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dell'art. 2436 del Codice Civile, le deliberazioni in merito all'emissione di obbligazioni, le deliberazioni di fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis e di scissione nei casi previsti dall'art. 2506-ter del Codice Civile, il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio comunale, la istituzione, la soppressione, il trasferimento di sedi secondarie, la eventuale indicazione di quali tra gli Amministratori, oltre quelli indicati all'art. 38, hanno la rappresentanza legale della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere non vincolante del Collegio Sindacale, provvede alla nomina ai sensi dell'art. 154-bis del TUF, del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché alla fissazione del suo compenso. Il dirigente sopra indicato dovrà possedere una adeguata competenza in materia amministrativa, contabile e finanziaria. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere stata acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per almeno un triennio. Allo stesso saranno conferiti adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti dalla legge. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari provvederà in particolare alla redazione e presentazione al Consiglio di Amministrazione delle situazioni periodiche, degli altri conti previsti da disposizioni di legge e regolamentari e del bilancio d'esercizio.

ARTICOLO 42

Con periodicità almeno trimestrale, il Consiglio di Amministrazione, in occasione di una sua riunione, svolgerà apposita relazione sull'attività e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società e dalle Società controllate, con particolare attenzione ad eventuali operazioni per le quali sia ravvisato un interesse, per conto proprio o di terzi, di componenti il Consiglio stesso. Il relativo verbale, con annotazione delle eventuali deliberazioni e votazioni al riguardo, degli eventuali dissensi, richieste di chiarimenti o commenti da parte dei singoli Consiglieri, viene trasmesso senza indugio al Collegio Sindacale, qualora quest'ultimo non fosse presente nella seduta.

ARTICOLO 43

Gli Amministratori devono essere titolari di almeno 1000 (mille) azioni della Società.

ARTICOLO 44

- 1. L'Assemblea Ordinaria nomina ogni triennio tra i Soci con diritto di voto il Collegio Sindacale, costituito da cinque Sindaci Effettivi e due Supplenti.
- 2. Oltre agli altri requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto, i Sindaci, Effettivi e Supplenti, dovranno essere iscritti nel Registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per almeno un triennio.
- 3. Essi dovranno inoltre aver maturato un'esperienza complessiva, alternativamente o cumulativamente, di almeno un quinquennio nell'esercizio di:
- a) attività di amministrazione, direzione o controllo presso società del settore assicurativo o creditizio o finanziario, limitatamente per quest'ultimo presso i soggetti abilitati ai sensi del TUF, aventi un capitale sociale non inferiore a 2 milioni di euro;
- b) attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici, amministrazioni pubbliche o in imprese pubbliche, aventi dimensione adeguate a quelle della Società, avuto particolare riguardo, ove si tratti di imprese, al volume d'affari e/o di investimenti,

operanti nel settore creditizio, assicurativo o finanziario, considerati a questi fini come strettamente attinenti all'attività assicurativa;

- c) attività di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie ed attuariali che siano strettamente attinenti all'attività assicurativa.
- 4. Si considerano, relativamente alle materie di cui alla precedente lettera c), come attività strettamente attinenti alla attività assicurativa, quanto agli insegnamenti a contenuto giuridico, quelli impartiti nelle facoltà di giurisprudenza e di economia, ad eccezione di quelli in materie di storia del diritto, di diritto ecclesiastico e di diritto canonico; quanto agli insegnamenti economici, finanziari ed attuariali, tutti gli insegnamenti impartiti nelle facoltà di giurisprudenza e di economia a contenuto economico, finanziario o attuariale.
- 5. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di legge in tema di ineleggibilità, incompatibilità, divieti di assunzione di cariche e decadenza, nonché dal presente Statuto, non possono ricoprire la carica di componente dell'organo di controllo coloro che svolgono la medesima funzione in cinque società quotate o società da queste controllate.
- 6. Ai Sindaci compete, oltre alla retribuzione annuale deliberata dall'Assemblea Ordinaria per l'intero periodo di durata del loro ufficio, anche il rimborso di ogni onere e spesa effettivamente sostenuta per l'espletamento delle loro funzioni.
- 7. L'intero Collegio Sindacale viene eletto sulla base di liste presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci. Le liste presentate da Soci devono indicare distintamente con numerazione progressiva uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo ed uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente.
- 8. Il Consiglio di Amministrazione deve presentare, in occasione di ogni rinnovo del Collegio Sindacale, una lista in cui siano indicati con numerazione progressiva cinque candidati alla carica di Sindaco effettivo e due candidati alla carica di Sindaco supplente. La lista presentata dal Consiglio di Amministrazione deve contenere un candidato alla carica di Sindaco effettivo designato da BPVI, designazione che verrà acquisita per iscritto in tempo utile per la presentazione della lista in Assemblea, nei termini e con le formalità di cui in appresso. Il Consiglio di Amministrazione sarà obbligatoriamente tenuto a inserire il nominativo designato da BPVI nella propria lista ogni qualvolta, per cessazione per qualsiasi ragione, occorra la nomina ovvero la sostituzione di un Sindaco effettivo designato da BPVI. La lista del Consiglio di Amministrazione deve essere depositata presso la sede della Società e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa per tempo vigente.

8-bis. La lista del Consiglio di Amministrazione, entro il termine per il relativo deposito, deve comunque essere sottoscritta per adesione da tanti Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno lo 0,5% del capitale sociale ovvero da almeno 500 Soci, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta.

9. Nel caso di liste presentate da Soci, esse devono essere presentate da almeno 250 Soci che siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno lo 0,25% del

capitale sociale. I Soci devono documentare il proprio diritto a concorrere alla presentazione delle liste secondo quanto disposto dalla normativa per tempo vigente.

- 10. Ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista. In caso di inosservanza, la sua presentazione non viene computata per alcuna lista. La sottoscrizione di ciascun Socio presentatore dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità.
- 11. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- 12. Le liste presentate dai Soci devono essere depositate presso la sede della Società e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa per tempo vigente.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per il deposito delle liste sia presentata una sola lista, i Soci possono depositare liste sino al terzo giorno successivo e le soglie previste dall'art. 44.9 sono ridotte alla metà.

- 13. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale, devono depositarsi a disposizione del pubblico a pena di ineleggibilità di tutti i componenti la lista oltre ai documenti di cui ai precedenti commi:
- a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per ricoprire la carica di Sindaco;
- b) l'elenco delle cariche dagli stessi ricoperte ai sensi dell'art. 2400 del codice civile, da aggiornarsi sino alla data dell'Assemblea;
- c) un curriculum vitae che descriva le caratteristiche personali e professionali di ciascuno dei candidati.
- 14. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.
- 15. Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue:
- a) si considereranno eletti membri effettivi del Collegio Sindacale i primi quattro candidati alla relativa carica in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti dei Soci (d'ora innanzi, nell'ambito di quest'articolo, la "Lista di Maggioranza") e il primo candidato alla relativa carica in ordine progressivo, tra le restanti liste, della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che, ai sensi dell'art. 147-ter, 3° comma, del TUF non risulti in alcun modo collegata alla Lista di Maggioranza (d'ora innanzi, nell'ambito di quest'articolo, la "Lista di Minoranza");
- b) si considereranno eletti membri supplenti del Collegio Sindacale i candidati alla relativa carica indicati al primo posto nella Lista di Maggioranza ed al primo posto nella Lista di Minoranza.
- 16. Ove sia stata presentata una sola lista, da essa saranno tratti tutti i Sindaci Effettivi e Supplenti. Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più Sindaci effettivi e supplenti non possa essere effettuata secondo quanto previsto dai commi 15 e 16, primo cpv., del presente art. 44, l'Assemblea delibererà nel rispetto delle disposizioni legislative e

regolamentari a maggioranza relativa fra i candidati presentati nella stessa Assemblea.

- 17. Se più liste ottengono il medesimo numero di voti, per l'attribuzione delle relative cariche di Sindaco si procederà a votazione di ballottaggio fra tali liste.
- 18. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco effettivo designato dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti, ove presente. Ove il Collegio Sindacale sia tratto da un'unica lista ovvero si sia provveduto alla nomina in assenza di lista, la presidenza del Collegio spetterà nel primo caso alla persona indicata al primo posto nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, nel secondo caso al Sindaco effettivo che avrà ottenuto il maggior numero di voti.
- 19. In caso di decadenza o cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di un Sindaco effettivo subentra il Sindaco supplente tratto dalla medesima lista. Nell'ipotesi di cessazione anticipata del Presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta dal Sindaco supplente tratto dalla Lista di Minoranza e, ove non possibile, dal Sindaco effettivo più anziano d'età. Fermo quanto disposto dall'art. 2401 c.c., l'Assemblea provvede alla sostituzione dei Sindaci effettivi che siano tratti dall'unica lista presentata o, in caso di presentazione di più liste, dalla Lista di Maggioranza, con votazione a maggioranza senza vincolo di lista sulla base di singole candidature presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci nel rispetto di quanto previsto dal comma 8 del presente art. 44. L'Assemblea provvede alla sostituzione del Sindaco effettivo tratto dalla Lista di Minoranza con votazione a maggioranza senza vincolo di lista tra gli altri candidati indicati nella stessa Lista di Minoranza. Qualora non sia possibile procedere in tale maniera alla sostituzione del Sindaco tratto dalla Lista di Minoranza, l'Assemblea delibera con votazione a maggioranza senza vincolo di lista sulla base di singole candidature presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci nel rispetto di quanto previsto dal comma 8 del presente art. 44.

19-bis. Fermo restando e in aggiunta a quanto previsto dal presente Statuto, la nomina del Collegio Sindacale deve rispettare l'equilibrio tra generi di cui alla normativa per tempo vigente e quindi le seguenti forme:

- a) le liste di cui all'articolo 44, comma 7, primo cpv. devono indicare i candidati necessari per assicurare il rispetto dell'equilibrio tra generi e, in particolare:
- (i) quanto alle liste composte da un numero di candidati effettivi pari a tre, i candidati dovranno essere di entrambi i generi;
- (ii) quanto alle liste composte da un numero di candidati effettivi pari a quattro, i candidati dovranno essere due per ciascun genere;
- (iii) quanto alle liste composte da un numero di candidati effettivi pari a cinque, i candidati indicati alle prime quattro posizioni dovranno essere due per ciascun genere;
- b) nel caso di sostituzione di cui al comma 19 del presente articolo 44, i Sindaci nominati dall'Assemblea in sostituzione dovranno essere del medesimo genere di quelli decaduti o cessati:
- c) in ogni caso in cui, in sede di nomina dei componenti del Collegio Sindacale, non risulti

assicurato l'equilibrio tra generi, troverà applicazione l'articolo 44, comma 16, secondo cpv.

20. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi con mezzi di telecomunicazione, nel rispetto, per quanto applicabile, dell'art. 34, 2° comma del presente Statuto.

21. La revisione legale dei conti è affidata ad una società di revisione secondo la normativa per tempo vigente.

ARTICOLO 45

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo spetta il rimborso delle spese - anche predeterminabili dal Consiglio di Amministrazione in misura fissa convenzionale - nonché un compenso determinato dall'Assemblea, ai sensi e con le modalità di cui al precedente art. 27, sulla cui ripartizione, sentito ove necessario il parere del Collegio Sindacale, si pronuncia con competenza non delegabile il Consiglio di Amministrazione.

La remunerazione degli Amministratori investiti della carica di Presidente, Vice Presidente, Segretario, Amministratore Delegato, ove nominato, e di altre particolari cariche, quali in particolare quelle previste da codici di autodisciplina, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Agli Amministratori ed ai Sindaci spetta, altresì, una indennità di presenza il cui importo è determinato dall'Assemblea, ai sensi e con le modalità di cui al precedente art. 27, per ogni adunanza del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e di ogni eventuale ulteriore Comitato costituito dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 46

Il Direttore Generale o i Direttori Generali esercitano la loro funzione secondo i poteri loro conferiti dal Consiglio di Amministrazione e riferiscono all'Amministratore Delegato, ove nominato.

TITOLO VI CONSULTA ARTICOLO 47

Il Consiglio di Amministrazione delibera la costituzione di un Comitato misto, denominato Consulta, composto da un numero di membri non inferiore a quindici e non superiore a ventuno, nominati fra gli Amministratori, i dirigenti, i dipendenti e gli agenti della Società ovvero di società del gruppo assicurativo Cattolica Assicurazioni e fra i rappresentanti o designati degli enti istituzionali interessati o correlati all'attività della Società. La Consulta ha la finalità di concorrere alla individuazione delle linee e dei principi per un'operatività socialmente responsabile della Società e per lo sviluppo delle relative tematiche. Il Consiglio di Amministrazione provvederà alla definizione di un regolamento dell'attività della Consulta, stabilendone in particolare la composizione e la

durata in carica dei suoi membri.

TITOLO VII COLLEGIO DEI PROBIVIRI ARTICOLO 48

L'Assemblea ordinaria nomina fra i Soci tre Probiviri effettivi e due supplenti che durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

I componenti del Collegio dei Probiviri sono eletti sulla base di liste presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai soci.

Le liste devono contenere un numero di candidati, ordinati mediante un numero progressivo, pari al numero di Probiviri effettivi e/o supplenti da eleggere indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può presentare, in occasione di ogni rinnovo e/o integrazione del Collegio, una lista.

Nel caso di liste presentate da Soci, esse devono essere presentate da tanti Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno lo 0,5% del capitale sociale.

Le liste dei Soci possono essere altresì presentate da almeno 500 Soci, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta.

I Soci devono documentare il proprio diritto a concorrere alla presentazione delle liste secondo quanto disposto dalle vigenti normative.

Si applicano le disposizioni procedurali di cui all'art. 44, commi 10, 11, 12 primo capoverso, 14, 16 e 17 del presente Statuto.

Si considereranno eletti membri del Collegio dei Probiviri i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Il Collegio elegge nel suo seno un Presidente che provvede alla convocazione di esso quando occorra e ne dirige i lavori.

I supplenti surrogano in ordine di età e fino alla prossima Assemblea il membro effettivo che venga comunque a mancare; il nuovo nominato assume l'anzianità di quelli in carica; i supplenti surrogano pure in ordine d'età, di volta in volta, quelli che debbono astenersi per ragioni di parentela, di affinità o di altro legittimo impedimento.

La funzione di Proboviro è onoraria; spetta ai Probiviri il rimborso delle spese.

ARTICOLO 49

Il Collegio dei Probiviri, per le funzioni assegnate dallo Statuto e consentite dalla legge, decide a maggioranza secondo equità su ogni controversia che possa sorgere fra Società e Soci, in relazione all'applicazione dello statuto e ad ogni altra deliberazione o decisione degli organi della Società in materia di rapporti sociali.

Tali determinazioni non riguardano peraltro le contestazioni relative al rigetto delle

domande di ammissione a Socio o all'esclusione da Socio. Per esse il Collegio dei Probiviri esprime solo un parere sulla opportunità o meno di un riesame della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione, a mente degli artt. 13 e 20.

Il Collegio dei Probiviri regola lo svolgimento del giudizio nel modo che ritiene opportuno.

Il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale sono tenuti a fornire ai Probiviri tutte le informazioni e le notizie che essi richiedano concernenti la controversia da decidere.

ARTICOLO 50

Il Collegio dei Probiviri è competente a giudicare, secondo le norme dei precedenti articoli 48 e 49, soltanto qualora il Socio manifesti ogni volta espressamente - per iscritto e per ogni controversia specificamente indicata - la volontà di adire il Collegio stesso.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI DIVERSE E TRANSITORIE ARTICOLO 51

In caso di liquidazione della Società, sono liquidatori di diritto gli Amministratori in carica.

ARTICOLO 52

Per deliberare sull'anticipato scioglimento della Società, nei casi non previsti dalla legge, è necessario il voto favorevole di quattro quinti dei Soci presenti o rappresentati all'Assemblea, purché rappresentino almeno il terzo del numero dei Soci.

ARTICOLO 53

L'art. 10 del presente Statuto non può essere modificato senza l'assenso dato da tutti i Soci in regolare Assemblea.

ARTICOLO 54

Le disposizioni di cui agli artt. 9, 9-bis, 11, 19 e 29 non pregiudicano i diritti acquisiti dai Soci ed iscritti a libro Soci anteriormente alle deliberazioni della Assemblea straordinaria del 21 aprile 2001.

Le modifiche introdotte all'art. 9 dall'Assemblea straordinaria del 21 aprile 2012 non pregiudicano i diritti acquisiti dai Soci ed iscritti a libro Soci anteriormente a tale data.

Per i Soci che risultino iscritti a libro Soci successivamente alle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria del 21 aprile 2001, per i quali venisse accertata in qualunque forma la non attualità del requisito del possesso minimo di azioni di cui all'art. 9-bis, come introdotto dall'Assemblea straordinaria del 26 aprile 2014, il Consiglio di

Amministrazione provvederà alla deliberazione di decadenza decorsi 90 giorni dalla data di efficacia del medesimo art. 9-bis previa comunicazione pubblica della Società con le modalità ritenute dal Consiglio di Amministrazione.

Le modifiche introdotte agli artt. 33.6, 40 e 44 comma 5 dalla Assemblea dei Soci del 21 aprile 2012, si applicano con riferimento agli esponenti nominati successivamente a tale data.

Il comma 7 dell'articolo 33 avrà efficacia a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 13 agosto 2012 e per tre mandati consecutivi. Il comma 19-bis dell'articolo 44 avrà efficacia a decorrere dal primo rinnovo del Collegio Sindacale successivo al 13 agosto 2012 e per tre mandati consecutivi.

ARTICOLO 55

Il 3° comma dell'art. 32 cesserà automaticamente di avere efficacia il 30 giugno 2018. F.to Paolo Bedoni

F.to Maria Maddalena Buoninconti - Notaio - Sigillo

"C.P. SERVIZI CONSULENZIALI S.R.L." STATUTO

ARTICOLO 1

Denominazione e sede legale

- 1. È costituita la società denominata "C.P. SERVIZI CONSULENZIALI S.R.L.".
- 2. La Società ha sede legale in Milano.
- 3. La società fa parte del Gruppo Cattolica Assicurazioni. In tale qualità essa è tenuta all'osservanza dei provvedimenti che la capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, adotta per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'ISVAP nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo. Gli amministratori della società forniscono alla capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione dei provvedimenti.

ARTICOLO 2

Oggetto sociale

- 1. La società ha per oggetto l'esercizio dell'attività di agente di assicurazione nel ramo vita e nei rami danni. Al fine di realizzare o meglio conseguire l'oggetto sociale la società può: assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese od Enti aventi oggetto analogo od affine al proprio; a scopo di investimento, e nei limiti stabilita dalla legge (segnatamente l'art. 2361 c.c.), assumere interessenze e partecipazioni in imprese aventi diverso oggetto.
- 2. La Società può altresì compiere qualsiasi operazione immobiliare, mobiliare, industriale e commerciale inerente o utile al perseguimento dell'oggetto sociale, i-vi compreso il prestare garanzie reali e personali a favore di terzi ed assumere partecipazioni in qualsiasi forma in altre Società o enti, aventi oggetto affine o connesso al proprio.

ARTICOLO 3

Durata

1. La durata è stabilita sino al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata con deliberazione assembleare.

ARTICOLO 4

Capitale sociale

- 1. Il capitale sociale è di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) ed è diviso in quote a norma di legge.
- 2. I conferimenti effettuati in caso di aumento di capitale possono essere costituiti da tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.
- 3. La società potrà acquisire tra i soci finanziamenti con obbligo di rimborso nel rispetto delle norme di legge. Tali finanziamenti saranno improduttivi di interessi salvo esplicito patto contrario.
- 4. In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del Collegio Sindacale se nominato, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

ARTICOLO 5

Domicilio dei soci

1. Il domicilio dei soci è quello che risulta dal Libro dei soci.

ARTICOLO 6

Assemblea

1

- 1. L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo, anche fuori dalla sede della società, con lettera raccomandata da spedire ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal Libro dei soci, ovvero, nello stesso termine, con telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica o con ogni altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.
- 2. Nei casi urgenti la convocazione potrà essere inviata, con le modalità sopraindicate, almeno due giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza, al domicilio di ciascun socio.
- 3. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare.
- 4. Nell'avviso può essere inoltre indicata la data di ulteriori convocazioni, per il caso in cui l'adunanza prevista in prima convocazione non risultasse legalmente costituita; comunque, anche nelle successive convocazioni, valgono le medesime maggioranze previste per la prima.
- 5. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico; in assenza del Presidente, dal Vicepresidente, se nominato, ed in assenza di entrambi, da chi viene designato dagli intervenuti.
- 6. L'adunanza dei soci si può tenere per teleconferenza e per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenirvi tempestivamente; con tali presupposti l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.
- 7. Le decisioni dei soci possono essere adottate anche per consultazione scritta ovvero anche sulla base del consenso espresso per iscritto su supporto cartaceo o elettronico, con l'apposizione della sottoscrizione in forma autografa o digitale, con le maggioranze e nei limiti di legge.
- 8. La consultazione può avvenire ed il consenso essere manifestato con ogni mezzo di comunicazione, ivi compresi telefax e messaggio di posta elettronica. La deliberazione è formata all'atto del ricevimento da parte del Presidente o dell'Amministratore Unico dell'atto che incorpora la volontà di tutti gli aventi diritto.
- 9. Il Libro delle decisioni dei soci riporta indicazione della data in cui la volontà dei soci è stata espressa e di quella in cui è stato trascritto l'atto che incorpora la medesima.

ARTICOLO 7

Nomina dell'organo amministrativo

- 1. L'organo amministrativo è costituito da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto, secondo le decisioni dei soci, da un minimo di tre (3) a un massimo di quindici (15) membri, anche non soci.
- 2. Gli amministratori possono essere nominati per un periodo massimo di tre (3) anni e sono rieleggibili.
- 3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti provvedono alla loro sostituzione; gli amministratori così nominati restano in carica per il tempo in cui avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori sostituiti. Se viene a mancare la maggioranza degli amministratori, tutto il Consiglio è rinnovato senza indugio.
- 4. Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente che sostituisce il Presidente assente o impedito.
- **5.** Il Consiglio di Amministrazione nomina il Segretario, scegliendolo anche fra coloro che non ricoprono la carica di Amministratore.

ARTICOLO 8

Attribuzioni dell'organo amministrativo

- 1. All'organo amministrativo spetta in via esclusiva ogni potere per la gestione ordinaria e straordinaria della Società salvi i limiti disposti dalla legge.
- 2. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, anche riuniti in Comitato, determinando i limiti della delega.

ARTICOLO 9

Svolgimento delle sedute consiliari

- 1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo reputi opportuno o ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti.
- 2. Le adunanze si potranno tenere per teleconferenza nonché per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire tempestivamente alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.
- 3. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica o altro mezzo idoneo a consentirne la prova dell'avvenuto ricevimento, da inviarsi a ciascun Consigliere non oltre il quinto giorno precedente a quello fissato per la riunione. Nei casi d'urgenza, il predetto termine è ridotto ad un giorno.
- **4.** Per la validità dell'adunanza è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
- 5. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
- 6. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto ai sensi di legge.
- 7. I membri del Consiglio di Amministrazione, o parte di essi, possono aver diritto ad un emolumento annuo, così come determinato all'atto della nomina.

ARTICOLO 10

Rappresentanza legale e firma sociale

- 1. La rappresentanza legale e la firma sociale di fronte ad ogni Autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte ai terzi spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza od impedimento, al Vicepresidente.
- 2. Salva diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano inoltre agli Amministratori Delegati, per gli atti compresi nelle loro attribuzioni.
- 3. L'organo amministrativo competente può attribuire la rappresentanza e la firma sociale anche ad altri amministratori, a dipendenti e a terzi mediante il rilascio di procure generali e speciali per singoli atti o categorie di atti.
- 4. L'organo amministrativo competente può autorizzare che determinati atti e corrispondenza siano sottoscritti, in tutto o in parte, mediante riproduzione meccanica della firma.

ARTICOLO 11

Controllo contabile

1. I soci nominano, quale organo preposto al controllo legale dei conti, un revisore ovvero un Collegio Sindacale, ove ciò sia richiesto dalla legge.

- 2. Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e due supplenti, rieleggibili nella carica.
- 3. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato in occasione della nomina del Collegio.
- 4. Tutti i Sindaci debbono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.
- 5. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita il controllo contabile sulla società.
- 6. Le sedute del Collegio sindacale si possono tenere anche per teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire tempestivamente alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.
- 7. Oltre al compenso annuo, determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, spetta, ai membri dell'organo preposto al controllo legale dei conti, il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.

ARTICOLO 12

Recesso dei soci

- 1. Il diritto di recesso può essere esercitato dai soci, nelle ipotesi disciplinate dalla legge, con un preavviso di almeno nove mesi, mediante lettera raccomandata A.R. da inviarsi al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società o all'Amministratore Unico, entro il termine di quindici (15) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione che legittima il diritto di recesso.
- 2. Nel caso di decisione dei soci, il recesso potrà essere esercitato entro quindici (15) giorni dalla trascrizione della deliberazione nel libro delle decisioni dei soci.
- 3. Nella comunicazione, da inviarsi al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, dovrà risultare l'indicazione delle generalità del socio recedente e della quota di partecipazione per la quale viene esercitato il suddetto diritto.
- 4. Nelle ipotesi diverse da quelle sopra descritte, il termine per poter esercitare il diritto di recesso decorre dalla conoscenza, da parte del socio, del fatto che può dar luogo al recesso stesso.
- 5. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo della Società.
- 6. Dell'avvenuto esercizio del suddetto diritto deve esserne fatta annotazione, a cura dell'organo amministrativo o di altro organo da questi delegato, nel libro dei soci.
- 7. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro trenta (30) giorni dalla ricezione della comunicazione, è revocata la deliberazione che ha legittimato il recesso o sia deliberato lo scioglimento della Società.

ARTICOLO 13

Bilancio sociale e destinazione dell'utile d'esercizio

- 1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- 2. Entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio è presentato ai soci il bilancio sociale a norma di legge; tale termine può essere prorogato a centottanta (180) giorni, nei casi previsti dalla legge.
- 3. Degli utili netti risultanti dal bilancio, viene assegnato il 5% alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. In ordine alla destinazione dell'eccedenza decidono i soci di volta in volta.

ARTICOLO 14

Scioglimento della Società

La Società si scioglie per le cause e con le modalità previste dalla legge.

ARTICOLO 15

Clausola arbitrale

- 1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, tra questi e la Società, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ovvero quelle che venissero promosse da Amministratori, Liquidatori e Sindaci o nei loro confronti ad eccezione di quelle rimesse per legge all'esclusiva competenza dell'Autorità giudiziaria, saranno sottoposte al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre membri.
- 2. Detti arbitri saranno nominati ad istanza della parte che vi abbia interesse dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la Società ha la sede legale.
- 3. Gli arbitri decideranno secondo diritto ed il lodo sarà impugnabile a norma di legge.

ARTICOLO 16

Disposizione finale

Per quanto non espressamente regolato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge.

FIRMATO:

MARCO GHELLI

NOTAIO ROBERTO TORDIGLIONE - SEGUE SIGILLO

STATUTO DELLA SOCIETA' "C.P. SERVIZI CONSULENZIALI S.P.A."

TESTO VIGENTE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1 - Denominazione

É costituita una Società per Azioni denominata " C.P. SERVIZI CONSULENZIALI S.P.A.".

Art. 2 - Sede

- 1. La sede della Società è in Verona.
- 2. Il Consiglio di amministrazione può deliberare il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.

Art.3 - Durata

La durata della Società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata in seguito a deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Art.4 - Oggetto

- 1. La società ha per oggetto l'esercizio, sia in Italia che all'estero, delle seguenti attività:
- I) attività di agente di assicurazione nel ramo vita e nel ramo danni;
- II) attività di supporto all'attività commerciale.
- Al fine di realizzare o meglio conseguire l'oggetto sociale la società può:
- assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese od Enti aventi oggetto analogo od affine al proprio;
- a scopo di investimento, e nei limiti stabilita dalla legge (segnatamente l'art. 2361 c.c.), assumere interessenze e partecipazioni in imprese aventi diverso oggetto.
- 2. La Società può altresì compiere qualsiasi operazione immobiliare, mobiliare, industriale e commerciale inerente o utile al perseguimento dell'oggetto sociale, ivi compreso il prestare garanzie reali e personali a favore di terzi ed assumere partecipazioni in qualsiasi forma in altre Società o enti, aventi oggetto affine o connesso al proprio.
- 3. L'assunzione di partecipazioni comportanti una responsabilità illimitata deve essere deliberata dall'Assemblea ordinaria dei Soci.
- 4. La suddetta attività di assunzione di partecipazioni non potrà essere svolta nei confronti del pubblico, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 1/9/1993 n. 385.

Art.5 - Organizzazione

- 1. Il sistema di Amministrazione e controllo adottato prevede la presenza di Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale.
- 2. La Società sarà condotta con i sistemi di Amministrazione e controllo previsti dalla Sezione VI bis, Capo V, Titolo V del Libro V del Codice Civile, paragrafi nn. 2, 3 e 4.
- 3. Ai fini di quanto previsto dagli artt. 2497 e ss. del Codice Civile, la Società è soggetta alla attività di direzione e coordinamento da parte della "Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa", con sede in Verona.
- 4. La società fa parte del gruppo assicurativo denominato "Gruppo Cattolica Assicurazioni". In tale qualità essa è tenuta all'osservanza dei provvedimenti che la capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, adotta per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'IVASS nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo. Gli amministratori della società forniscono alla capogruppo ogni dato e

informazione per l'emanazione dei provvedimenti.

TITOLO II CAPITALE

Art.6 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di Euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero), diviso in n. 24.000 (ventiquattromila) azioni del valore nominale di Euro 5,00 (cinque virgola zero zero) cadauna.

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria potrà essere attribuita all'Organo Amministrativo la facoltà di aumentare il capitale sociale nel rispetto dell'art. 2443 c.c..

- 3. In caso di aumento a pagamento del capitale Sociale, che dovrà avvenire nel rispetto dell'art. 2438 del Codice Civile, le azioni di nuova emissione non potranno essere emesse ad un prezzo inferiore al loro valore nominale e dovranno essere offerte in opzione ai Soci, in conformità all'art. 2441 Codice Civile, salvo le diverse previsioni di cui ai commi quarto e seguenti del medesimo articolo. Possono essere deliberati aumenti gratuiti del capitale nel rispetto dell'art. 2442 del Codice Civile.
- 4. I Soci possono provvedere al fabbisogno finanziario della Società mediante versamenti, anche non proporzionali, senza diritto alla restituzione delle somme versate fatti sotto qualsiasi forma quali i versamenti in conto capitale o a fondo perduto quali esemplificativamente quelli a copertura perdite, in conto aumento di capitale o in conto futuri aumenti di capitale. Tali versamenti saranno infruttiferi, salvo che non risulti diversamente dalle deliberazioni che ne hanno previsto il versamento.
- 5. La Società potrà inoltre acquisire finanziamenti dai Soci, anche non proporzionali, con obbligo di rimborso, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso, nei casi e nei limiti consentiti dalle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Art.7 - Azioni

- 1. Ogni azione dà diritto ad un voto.
- 2. Le azioni sono nominative e indivisibili secondo i termini e le modalità fissati dalle leggi vigenti.
- 3. Le azioni sono assoggettate alla normativa speciale prevista per gli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati e relative disposizioni attuative.
- 4. Il possesso e l'iscrizione delle azioni nel libro dei soci costituiscono atto di piena adesione dell'azionista allo Statuto sociale ed a tutte le deliberazioni delle Assemblee.
- 5. Nel rispetto dell'art. 2348 Codice Civile e nei limiti previsti nell'art. 2351 Codice Civile, sussistendo ogni altra condizione di legge e regolamentare, potranno essere emesse azioni privilegiate o comunque aventi diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie. I titolari di azioni privilegiate hanno diritto di voto soltanto nelle deliberazioni previste nell'art. 2365 Codice Civile.
- 6. Ai sensi degli artt. 2410 e seguenti Codice Civile e nei limiti in essi previsti, la società potrà inoltre emettere obbligazioni, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
- Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, potrà inoltre emettere, ai sensi dell'art. 2420 bis Codice Civile, obbligazioni convertibili in azioni.
- 7. L'Assemblea straordinaria dei soci potrà delegare agli amministratori, ai sensi e nei limiti di cui agli articoli 2443 e 2420 ter Codice Civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, ovvero, sempre in una o più volte, di deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni.

Art.8 - Cessione delle azioni

1. Le azioni sono liberamente trasferibili, sia verso Soci sia verso terzi, mediante scritturazione sui conti destinati a

registrare i movimenti degli strumenti finanziari.

Art.9 - Recesso

- 1. Il recesso è consentito nei casi e secondo le modalità previste dalla legge.
- 2. Non è consentito il recesso ai soci assenti, astenuti o dissenzienti rispetto alle deliberazioni relative a:
- I) proroga della durata della Società;
- II) introduzione, rimozione e modificazione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

TITOLO III ASSEMBLEE

Art. 10 - Effetti delle deliberazioni assembleari

L'Assemblea, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci, e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti, astenuti o dissenzienti.

Art. 11 - Competenze

- 1. L'Assemblea dei soci è competente a deliberare in sede ordinaria su tutte le materie di cui all'art. 2364 Codice Civile e sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo Statuto. Spetta in particolare all'assemblea ordinaria, in conformità a quanto previsto dalla normativa per tempo vigente, l'approvazione delle politiche di remunerazione a favore degli organi sociali della Società e del personale, inclusi i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari.
- 2. L'Assemblea straordinaria è competente a deliberare sulle materie di cui all'art. 2365 Codice Civile, salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto.
- 3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dal termine dell'esercizio per l'approvazione del bilancio di esercizio, ovvero entro 180 giorni, ove sussistano particolari esigenze quali quelle previste dalla legge.

Art.12 - Convocazioni

- 1. L'Assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso potrà contenere anche l'indicazione del giorno fissato per l'eventuale adunanza in seconda convocazione.
- 2. L'avviso di convocazione, in deroga al secondo comma dell'art. 2366 Codice Civile, ove non sia espressamente richiesta dal Consiglio la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sarà comunicato ai soci, con preavviso di almeno otto giorni rispetto alla data fissata per l'Assemblea, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o in altra forma (facsimile o posta elettronica) che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.
- 3. L'Assemblea potrà essere convocata sia presso la sede della Società, sia in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.
- 4. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, può essere convocata in qualunque tempo, su iniziativa del Consiglio o di almeno due membri del Collegio Sindacale.
- 5. Ai sensi dell'art. 2366 quarto comma del codice civile, in mancanza di regolare convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti la maggioranza degli Amministratori e dei componenti il Collegio Sindacale in carica. In tale ipotesi, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti gli organi amministrativi o di controllo non presenti.

Art. 13 - Quorum costitutivi e deliberativi

1. L'Assemblea, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, si costituisce e delibera a norma di quanto dispongono gli artt. 2368 e 2369 Codice Civile.

Art. 14 - Intervento in Assemblea

- 1. Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.
- 2. I Soci che intendono partecipare all'Assemblea, al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare e a votare, debbono esibire, all'atto dell'Assemblea, le azioni o la certificazione bancaria emessa da una delle banche indicate nell'avviso di convocazione attestante il deposito, presso la stessa banca, delle azioni.

Le azioni custodite presso la sede della Società si intendono depositate ai fini della legittimazione alla partecipazione e votazione in Assemblea.

- 3. L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.
- 4. L'intervento in Assemblea può avvenire anche presso luoghi contigui e/o lontani, audio o video collegati tramite idonei mezzi di telecomunicazione, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale ed i principi di buona fede e parità di trattamento tra i Soci. In particolare, è necessario che sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza: accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione. Deve inoltre essere consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione ed agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
- 5. Nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) devono essere indicati i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il Segretario.
- 6. I Soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta nel rispetto della normativa vigente.

Art.15 - Presidenza dell'Assemblea

- 1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua vece e nell'ordine, da uno dei Vice Presidenti o da uno degli Amministratori Delegati espressamente designato dall'Assemblea, oppure, in mancanza delle persone sopra nominate, da persona eletta dall'Assemblea stessa con voto della maggioranza dei presenti.
- 2. L'Assemblea nomina, su proposta del Presidente, un Segretario, anche non Socio, e, occorrendo, due scrutatori scelti tra i Soci intervenuti o fra i sindaci.
- 3. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.
- 4. Il Presidente dell'Assemblea ne verifica la regolare costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento stabilendo altresì le modalità delle votazioni, che dovranno comunque aver luogo in modo palese, e ne accerta i risultati. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
- 5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, redatto secondo le modalità e nei termini previsti dalle vigenti normative e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato dall'Assemblea. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei Soci pertinenti all'ordine del giorno.

TITOLO IV AMMINISTRAZIONE

- 1. L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di amministratori compreso fira 3 (tre) e 9 (nove) membri.
- 2. Gli Amministratori restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Nel silenzio circa la durata in carica, la nomina si intende effettuata per tre esercizi.
- 3. L'Assemblea delibera il compenso complessivo annuo per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e tale compenso, che resterà invariato sino a diversa disposizione assembleare, sarà ripartito tra gli aventi diritto nelle proporzioni che saranno stabilite dal Consiglio stesso nel rispetto di quanto stabilito nel seguente comma.
- 4. In caso di conferimento ad alcuni amministratori di particolari cariche, sono fatte salve le attribuzioni di cui all'art. 2389, 3° comma, del Codice Civile.
- 5. Qualora nel corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvederà tempestivamente alla sostituzione dei membri dimissionari o mancanti nei modi prescritti dall'art. 2386 del Codice Civile. Gli Amministratori nominati dall'Assemblea dei Soci in sostituzione di quelli venuti a mancare durano in carica per il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi gli Amministratori da essi sostituiti.

Art. 17 - Organi del Consiglio di Amministrazione

- 1. Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, elegge tra i propri membri, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea e comunque nel caso venga meno la persona designata dall'Assemblea, il Presidente e, occorrendo, uno o più Vice-Presidenti.
- 2. A tal fine, qualora l'Assemblea non avesse provveduto alla nomina e in ogni caso di cessazione dalla carica del Presidente, il Consiglio si riunirà entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'Assemblea, o della cessazione dalla carica, su convocazione nell'ordine, dal Vice Presidente più anziano per età ovvero, in mancanza, dell'Amministratore più anziano per età ovvero del Presidente del Collegio Sindacale.
- 3. Salva diversa deliberazione, il Presidente e i Vice-Presidenti resteranno in carica sino al termine del loro mandato quali Consiglieri.
- 4. Il Consiglio nomina un Segretario anche all'infuori dei suoi componenti.

Art. 18 - Organi delegati dal Consiglio di Amministrazione

- 1. Il Consiglio, nell'osservanza dei limiti di legge, può:
- I) istituire un Comitato Esecutivo;
- II) nominare uno o più Amministratori Delegati; delegando agli stessi gli opportuni poteri e determinando altresì i limiti della delega nonché le eventuali modalità di esercizio. Il Consiglio può peraltro impartire in qualsiasi momento direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.
- 2. Gli organi delegati, ove nominati, riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, in forma scritta e/o orale, in occasione delle sedute del Consiglio stesso e comunque almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.
- 3. Ove nominato, il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che lo presiede, dai Vice presidenti e dagli Amministratori Delegati, ove designati, nonché dagli altri membri indicati dal Consiglio di Amministrazione. Funge da Segretario del Comitato Esecutivo il Segretario del Consiglio di Amministrazione.
- 4. Al Comitato Esecutivo si applicano le disposizioni di ordine procedurale previste per il Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 - Rappresentanza della Società (Firma sociale)

- 1. La firma e la rappresentanza Sociale generale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente ed, in caso di sua assenza od impedimento, al Vice Presidente ed agli Amministratori delegati nell'ambito delle deleghe. In caso di più Vice Presidenti la rappresentanza spetterà al più anziano per età.
- 2. Essi, anche su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, potranno nominare e revocare procuratori e mandatari "ad negotia" per determinati atti o categorie di atti, conferendo a detti procuratori e mandatari anche l'uso della firma Sociale.
- 3. Le copie e gli estratti dei verbali che devono essere prodotti alle autorità giudiziarie, amministrative, finanziarie, o che siano richiesti ad ogni altro effetto di legge, sono dichiarati conformi all'originale, con pari facoltà disgiunte, dal Presidente ovvero dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

Art. 20 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

- 1. Il Consiglio di Amministrazione ha in modo esclusivo la competenza della gestione, ordinaria e straordinaria, dell'impresa ed è investito dei più ampi poteri essendo ad esso demandato di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto Sociale, esclusi quelli che per legge o per statuto sono inderogabilmente riservati all'Assemblea dei Soci.
- 2. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge ed a quelle previste in altre parti del presente Statuto, sono riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione, e quindi non delegabili, le decisioni concernenti:
- a) i piani strategici, industriali e finanziari della Società;
- b) l'eventuale nomina del Direttore Generale, la determinazione dei suoi poteri e del relativo trattamento economico, nonché la nomina degli altri Dirigenti e la determinazione del loro trattamento economico
- c) le operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, con particolare riferimento a quelle con parti correlate;
- d) l'acquisto, l'alienazione, la permuta di beni immobili, la costituzione, modificazione, estinzione di diritti reali di godimento o garanzia;
- e) l'acquisto e la cessione di partecipazioni per finalità diverse dalla negoziazione;
- f) la nomina di rappresentanti esteri indicandone i poteri e le funzioni, il tutto nel rispetto della legge e dei regolamenti dei rispettivi Stati;
- g) le deliberazioni riguardanti gli atti giudiziari attivi e passivi che esulano dall'ordinaria Amministrazione.
- 3. Competono inoltre al Consiglio le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis e la scissione nei casi previsti dall'art. 2506-ter del Codice Civile, la riduzione del capitale in caso di recesso del Socio e gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

Art. 21 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

- 1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, convocate ogni qualvolta il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente più anziano per età lo riterranno opportuno nell'interesse della Società, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio, si terranno presso la sede Sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione. La convocazione del Consiglio di Amministrazione può altresì essere effettuata, previa informazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, da almeno due membri effettivi del Collegio Sindacale.
- 2. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. Nei casi di urgenza la convocazione può essere inviata con preavviso di almeno due giorni. Il Consiglio di Amministrazione si riterrà validamente costituito, anche in mancanza delle suddette formalità, con la presenza di tutti gli Amministratori in carica e di tutti i membri effettivi del Collegio Sindacale. Nell'ambito delle competenze attribuite, per la validità delle sedute non

è necessaria la preventiva fissazione dell'ordine del giorno.

- 3. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consiglio stesso, o in caso di sua assenza o impedimento, nell'ordine dal Vice-Presidente più anziano per età o dal Consigliere più anziano per età presente.
- 4. Compete al Presidente della riunione coordinare i lavori del Consiglio e provvedere affinché adeguate informazioni sulle materie all'ordine del giorno siano fornite a tutti i Consiglieri e Sindaci.
- 5. Le riunioni del Consiglio possono anche essere tenute in audio e/o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
- 6. Il Consiglio di Amministrazione si costituisce e delibera a norma di quanto dispone l'art.2388 Codice Civile; tuttavia, in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove presente alla seduta.
 7. Le deliberazioni del Consiglio saranno raccolte in processi verbali che, trascritti su apposito libro, tenuto a
- norma di legge, saranno sottoscritti da chi ha presieduto la seduta e da chi ha svolto la funzione di Segretario.

Art. 22 - Informativa al Collegio Sindacale

1. Il Consiglio di Amministrazione, anche tramite gli Amministratori Delegati eventualmente designati, riferisce al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società e dalle Società controllate; in particolare riferisce sulle operazioni in cui sia ravvisato un interesse, per conto proprio o di terzi, di componenti il Consiglio stesso ovvero influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. La comunicazione, in forma scritta od orale, viene effettuata in occasione delle riunioni consiliari e/o di quelle del Comitato Esecutivo, ove presente, e comunque con periodicità almeno trimestrale; quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, essa potrà essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 23 - Direttore Generale

- 1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, anche non dipendente.
- 2. Il Direttore Generale esercita la sua funzione secondo i poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione e riferisce all'Amministratore Delegato, ove nominato.
- 3. Conseguentemente, per gli atti di cui sopra, la firma Sociale spetta al Direttore Generale, il quale può delegarla, in forma singola od abbinata, a Dirigenti od Impiegati, tutti designati dal Consiglio di Amministrazione. Gli Impiegati tuttavia potranno firmare solo congiuntamente ad un Dirigente. I Dirigenti e gli Impiegati potranno essere scelti anche nell'ambito della Capogruppo o delle altre Società dalla stessa controllate.
- 4. Il Direttore Generale può essere chiamato ad assistere alle Assemblee, sia ordinarie sia straordinarie, nonché alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ed essere sentito, su richiesta di chi presiede la seduta, sulle materie oggetto di trattazione.

TITOLO V CONTROLLO SOCIALE

Art. 24 - Controllo contabile

- 1. Il controllo contabile della Società è esercitato da una Società di revisione.
- 2. L'incarico del controllo contabile è conferito per la durata di tre esercizi dall'Assemblea ordinaria dei Soci la quale ne determinerà il corrispettivo per tutta la durata del mandato; l'incarico scade alla data dell'Assemblea

A

convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del mandato.

3. L'attività svolta è documentata in un apposito libro tenuto, a cura della Società di revisione, presso la sede della Società.

Art. 25 - Collegio Sindacale - Composizione e nomina

- 1. L'Assemblea ordinaria nomina il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci Effettivi, e designando altresì tra essi il Presidente del Collegio Sindacale. L'Assemblea provvede inoltre a designare due Sindaci Supplenti.
- 2. Tutti i componenti del Collegio Sindacale devono possedere i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.
- 3. Non possono essere nominati sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge.
- 4. Ai Sindaci compete oltre alla retribuzione annuale deliberata dall'Assemblea Ordinaria per l'intero periodo di durata del loro ufficio, anche il rimborso di ogni onere e spesa effettivamente sostenuta per l'espletamento delle loro funzioni.

Art. 26 - Collegio Sindacale - Riunioni

- 1. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. La riunione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci presenti.
- 2. Le riunioni del Collegio possono anche essere tenute in audio e/o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

TITOLO VI BILANCIO ED UTILI

Art. 27 - Esercizio sociale

- 1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
- 2. Il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni previste per le società di assicurazione.

Art. 28 Riserve

Oltre alla riserva legale si possono costituire altre riserve straordinarie e speciali.

Art. 29 Utile di esercizio e dividendi

- 1. La distribuzione degli utili dell'esercizio, dedotta una quota del 5% da destinare a riserva legale fino a che essa non abbia raggiunto almeno un quinto del capitale sociale, è deliberata dall'Assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle previsioni dell'art. 2433 del Codice Civile.
- 2. Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2433 bis del Codice Civile, la Società potrà deliberare nei limiti e con le procedure di legge la distribuzione di acconti sui dividendi.
- 3. L'Assemblea dei Soci può decidere la distribuzione di somme prelevate dalle riserve disponibili indicando le poste utilizzate. Non possono essere distribuiti utili se non dopo la copertura delle perdite riportate a nuovo e/o ripristinati i limiti di capitale per le obbligazioni in circolazione.
- 4. I dividendi non riscossi entro il quinquennio successivo al giorno in cui diventano esigibili, si prescriveranno a favore della Società.

TITOLO VII SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 30 - Cause di scioglimento

1. La società si scioglie per le cause indicate all'art. 2484 del codice civile e per ogni altra causa prevista dalle norme di legge ad essa applicabili in relazione al suo settore di attività.

Art. 31 - Liquidazione

- 1. Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualunque causa, allo scioglimento della Società l'Assemblea straordinaria dei Soci determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori, con le funzioni ed i poteri previsti dalla legge.
- 2. La nomina dei liquidatori comporta la cessazione dalla carica degli Amministratori.
- 3. Eseguita la liquidazione, il patrimonio Sociale sarà ripartito tra i Soci, in proporzione alle azioni possedute.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art.32 - Rinvio alle norme di legge

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, sono richiamate le norme di legge.

A

STATUTO DELLA SOCIETA'

"CATTOLICA PREVIDENZA S.P.A."

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1 - Denominazione

É costituita una Società per Azioni denominata "CATTOLICA PREVIDENZA S.P.A.".

Art. 2 - Sede

- 1. La sede della Società è in Milano.
- 2. Il Consiglio di amministrazione può deliberare il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.
- 3. La Società opera anche tramite le proprie agenzie o rappresentanze, in Italia e all'estero.

Art.3 - Durata

La durata della Società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata in seguito a deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Art.4 - Oggetto

- 1. La Società ha per oggetto l'esercizio, sia in Italia che all'estero, dell'attività assicurativa, sia in via diretta che di riassicurazione, in tutti i rami previsti all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e quindi segnatamente:
- I) le assicurazioni sulla durata della vita umana;
- II) le assicurazioni di nuzialità, le assicurazioni di natalità;
- III) le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al calore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento;
- IV) l'assicurazione malattia e l'assicurazione contro il rischio di non autosufficienza che siano garantite mediante contratti di lunga durata, non rescindibili, per il rischio di invalidità grave dovuta a malattia o a infortunio o a longevità;
- V) le operazioni di capitalizzazione;
- VI) le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa.
- 2. In relazione al settore di gestione dei fondi collettivi di cui al precedente punto VI, la Società potrà, quindi, esercitare l'attività di gestione delle risorse dei Fondi Pensione costituiti ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 124 del 21 aprile 1993 e successive modifiche, nonché gestire Fondi Pensione aperti ai sensi dell'Art. 9 del medesimo decreto legislativo e svolgere le conseguenti operazioni funzionali alle attività di gestione dei Fondi Pensione.
- 3. La Società ha inoltre per oggetto l'esercizio, in Italia e all'estero, delle assicurazioni e riassicurazioni rientranti nei rami infortuni e malattia di cui al Decreto Legislativo decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
- 4. Nell'ambito dei rami sopra indicati e nel rispetto dei requisiti previsti dalla vigente normativa, compete al Consiglio di Amministrazione l'individuazione dei settori di attività effettiva.
- 5. La Società inoltre potrà, nel rispetto della normativa per l'esercizio delle assicurazioni private, assumere, ma non ai fini del collocamento, partecipazioni in altre Società o enti collettivi, fermo restando che partecipazioni di controllo potranno essere assunte solo in Società o enti collettivi che svolgono attività assicurativa o altre attività comunque connesse con quella assicurativa, ovvero strumentali



o accessorie all'esercizio dell'attività principale.

- 6. L'assunzione di partecipazioni comportanti una responsabilità illimitata deve essere deliberata dall'Assemblea ordinaria dei Soci.
- 7. La suddetta attività di assunzione di partecipazioni non potrà essere svolta nei confronti del pubblico, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 1/9/1993 n. 385.
- 8. La Società potrà inoltre compiere in genere tutte le operazioni, mobiliari e immobiliari, connesse, strumentali o ausiliarie all'esercizio, che saranno ritenute necessarie o utili dal Consiglio di Amministrazione per il raggiungimento dello scopo Sociale.

Art.5 - Organizzazione

- 1. Il sistema di Amministrazione e controllo adottato prevede la presenza di Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale.
- 2. La Società sarà condotta con i sistemi di Amministrazione e controllo previsti dalla Sezione VI bis, Capo V, Titolo V del Libro V del Codice Civile, paragrafi nn. 2, 3 e 4.
- 3. Ai fini di quanto previsto dagli artt. 2497 e ss. del Codice Civile, la Società è soggetta alla attività di direzione e coordinamento da parte della "Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa", con sede in Verona.
- 4. La società fa parte del gruppo assicurativo denominato "Gruppo Cattolica Assicurazioni". In tale qualità essa è tenuta all'osservanza dei provvedimenti che la capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, adotta per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'Isvap nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo. Gli amministratori della società forniscono alla capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione dei provvedimenti.

TITOLO II CAPITALE

Art.6 - Capitale sociale

- 1. Il capitale sociale è di Euro 14.350.000,00 (quattordicimilionitrecentocinquantamila virgola zero zero), diviso in n. 2.870.000 (duemilioniottocentosettantamila) azioni del valore nominale di Euro 5,00 (cinque virgola zero zero) cadauna.
- 2. In applicazione di quanto disposto dal Regolamento Isvap n. 17 del giorno 11 marzo 2008 concernente la disciplina dell'esercizio congiunto dei rami vita e danni di cui agli artt. 11 e 348 del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005, si precisa che:
- l'ammontare del capitale sociale è destinato per Euro 11.850.000,00 (undicimilioniottocentocinquantamila virgola zero zero) alla gestione dei rami vita e per Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila virgola zero zero) alla gestione dei rami danni;
- l'ammontare di altre riserve, pari a complessivi Euro 35.555.030,35 (trentacinquemilionicinquecentocinquantacinquemilatrenta virgola trentacinque), è destinato alla gestione dei rami danni per Euro 6.833.789,20 (seimilioniottocentotrentatremilasettecentottantanove virgola venti) e alla gestione dei rami vita per Euro 28.721.241,33 (ventottomilionisettecentoventunomiladuecentoquarantuno virgola trentatré);
- gli utili portati a nuovo, per complessivi Euro 457.482,54 (quattrocentocinquantasettemilaquattrocentottantadue virgola cinquantaquattro) sono interamente attribuiti alla gestione dei rami danni.

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria potrà essere attribuita all'Organo Amministrativo la facoltà di aumentare il capitale sociale nel rispetto dell'art. 2443 c.c..

- 3. In caso di aumento a pagamento del capitale Sociale, che dovrà avvenire nel rispetto dell'art. 2438 del Codice Civile, le azioni di nuova emissione non potranno essere emesse ad un prezzo inferiore al loro valore nominale e dovranno essere offerte in opzione ai Soci, in conformità all'art. 2441 Codice Civile, salvo le diverse previsioni di cui ai commi quarto e seguenti del medesimo articolo. Possono essere deliberati aumenti gratuiti del capitale nel rispetto dell'art. 2442 del Codice Civile.
- 4. I Soci possono provvedere al fabbisogno finanziario della Società mediante versamenti, anche non proporzionali, senza diritto alla restituzione delle somme versate fatti sotto qualsiasi forma quali i versamenti in conto capitale o a fondo perduto quali esemplificativamente quelli a copertura perdite , in conto aumento di capitale o in conto futuri aumenti di capitale. Tali versamenti saranno infruttiferi, salvo che non risulti diversamente dalle deliberazioni che ne hanno previsto il versamento.
- 5. La Società potrà inoltre acquisire finanziamenti dai Soci, anche non proporzionali, con obbligo di rimborso, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso, nei casi e nei limiti consentiti dalle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Art 7 - Azioni

- 1. Ogni azione dà diritto ad un voto.
- 2. Le azioni sono nominative e indivisibili secondo i termini e le modalità fissati dalle leggi vigenti.
- 3. Le azioni sono assoggettate alla normativa speciale prevista per gli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati e relative disposizioni attuative.
- 4. Il possesso e l'iscrizione delle azioni nel libro dei soci costituiscono atto di piena adesione dell'azionista allo Statuto sociale ed a tutte le deliberazioni delle Assemblee.
- 5. Nel rispetto dell'art. 2348 Codice Civile e nei limiti previsti nell'art. 2351 Codice Civile, sussistendo ogni altra condizione di legge e regolamentare, potranno essere emesse azioni privilegiate o comunque aventi diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie. I titolari di azioni privilegiate hanno diritto di voto soltanto nelle deliberazioni previste nell'art. 2365 Codice Civile.
- 6. Ai sensi degli artt. 2410 e seguenti Codice Civile e nei limiti in essi previsti, la società potrà inoltre emettere obbligazioni, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, potrà inoltre emettere, ai sensi dell'art. 2420 bis Codice Civile, obbligazioni convertibili in azioni.

7. L'Assemblea straordinaria dei soci potrà delegare agli amministratori, ai sensi e nei limiti di cui agli articoli 2443 e 2420 ter Codice Civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, ovvero, sempre in una o più volte, di deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni.

Art.8 - Cessione delle azioni

1. Le azioni sono liberamente trasferibili, sia verso Soci sia verso terzi, mediante scritturazione sui conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari.

Art.9 - Recesso

- 1. Il recesso è consentito nei casi e secondo le modalità previste dalla legge,
- 2. Non è consentito il recesso ai soci assenti, astenuti o dissenzienti rispetto alle

- I) proroga della durata della Società;
- II) introduzione, rimozione e modificazione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

TITOLO III ASSEMBLEE

Art. 10 - Effetti delle deliberazioni assembleari

L'Assemblea, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci, e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti, astenuti o dissenzienti.

Art. 11 - Competenze

- 1. L'Assemblea dei soci è competente a deliberare in sede ordinaria su tutte le materie di cui all'art. 2364 Codice Civile e sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo Statuto. Spetta in particolare all'assemblea ordinaria, in conformità a quanto previsto dalla normativa per tempo vigente, l'approvazione delle politiche di remunerazione a favore degli organi sociali della Società e del personale, inclusi i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari.
- 2. L'Assemblea straordinaria è competente a deliberare sulle materie di cui all'art. 2365 Codice Civile, salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto.
- 3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dal termine dell'esercizio per l'approvazione del bilancio di esercizio, ovvero entro 180 giorni, ove sussistano particolari esigenze quali quelle previste dalla legge.

Art.12 - Convocazioni

- 1. L'Assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso potrà contenere anche l'indicazione del giorno fissato per l'eventuale adunanza in seconda convocazione.
- 2. L'avviso di convocazione, in deroga al secondo comma dell'art. 2366 Codice Civile, ove non sia espressamente richiesta dal Consiglio la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sarà comunicato ai soci, con preavviso di almeno quattordici giorni rispetto alla data fissata per l'Assemblea, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o in altra forma (facsimile o posta elettronica) che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.
- 3. L'Assemblea potrà essere convocata sia presso la sede della Società, sia in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.
- 4. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, può essere convocata in qualunque tempo, su iniziativa del Consiglio o di almeno due membri del Collegio Sindacale.
- 5. Ai sensi dell'art. 2366 quarto comma del codice civile, in mancanza di regolare convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti la maggioranza degli Amministratori e dei componenti il Collegio Sindacale in carica. In tale ipotesi, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti gli organi amministrativi o di controllo non presenti.

Art. 13 - Quorum costitutivi e deliberativi

1. L'Assemblea, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, si costituisce e delibera a norma di quanto dispongono gli artt. 2368 e 2369 Codice Civile.

Art.14 - Intervento in Assemblea

- 1. Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.
- 2. I Soci che intendono partecipare all'Assemblea, al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare e a votare, debbono esibire, all'atto dell'Assemblea, le azioni o la certificazione bancaria emessa da una delle banche indicate nell'avviso di convocazione attestante il deposito, presso la stessa banca, delle azioni.

Le azioni custodite presso la sede della Società si intendono depositate ai fini della legittimazione alla partecipazione e votazione in Assemblea.

- 3. L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.
- 4. L'intervento in Assemblea può avvenire anche presso luoghi contigui e/o lontani, audio o video collegati tramite idonei mezzi di telecomunicazione, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale ed i principi di buona fede e parità di trattamento tra i Soci. In particolare, è necessario che sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza: accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione. Deve inoltre essere consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione ed agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
- 5. Nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) devono essere indicati i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il Segretario.
- 6. I Soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta nel rispetto della normativa vigente.

Art.15 - Presidenza dell'Assemblea

- 1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua vece e nell'ordine, da uno dei Vice Presidenti o da uno degli Amministratori Delegati espressamente designato dall'Assemblea, oppure, in mancanza delle persone sopra nominate, da persona eletta dall'Assemblea stessa con voto della maggioranza dei presenti.
- 2. L'Assemblea nomina, su proposta del Presidente, un Segretario, anche non Socio, e, occorrendo, due scrutatori scelti tra i Soci intervenuti o fra i sindaci.
- 3. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.
- 4. Il Presidente dell'Assemblea ne verifica la regolare costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento stabilendo altresì le modalità delle votazioni, che dovranno comunque aver luogo in modo palese, e ne accerta i risultati. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
- 5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, redatto secondo le modalità e nei termini previsti dalle vigenti normative e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato dall'Assemblea. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei Soci pertinenti all'ordine del giorno.

II. TITOLO IV AMMINISTRAZIONE

- 1. L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di amministratori compreso fra 3 (tre) e 9 (nove) membri.
- 2. Gli Amministratori restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Nel silenzio circa la durata in carica, la nomina si intende effettuata per tre esercizi.
- 3. L'Assemblea delibera il compenso complessivo annuo per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e tale compenso, che resterà invariato sino a diversa disposizione assembleare, sarà ripartito tra gli aventi diritto nelle proporzioni che saranno stabilite dal Consiglio stesso nel rispetto di quanto stabilito nel seguente comma.
- 4. In caso di conferimento ad alcuni amministratori di particolari cariche, sono fatte salve le attribuzioni di cui all'art. 2389, 3° comma, del Codice Civile.
- 5. Qualora nel corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvederà tempestivamente alla sostituzione dei membri dimissionari o mancanti nei modi prescritti dall'art. 2386 del Codice Civile. Gli Amministratori nominati dall'Assemblea dei Soci in sostituzione di quelli venuti a mancare durano in carica per il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi gli Amministratori da essi sostituiti.

Art. 17 - Organi del Consiglio di Amministrazione

- 1. Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, elegge tra i propri membri, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea e comunque nel caso venga meno la persona designata dall'Assemblea, il Presidente e, occorrendo, uno o più Vice-Presidenti.
- 2. A tal fine, qualora l'Assemblea non avesse provveduto alla nomina e in ogni caso di cessazione dalla carica del Presidente, il Consiglio si riunirà entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'Assemblea, o della cessazione dalla carica, su convocazione nell'ordine, dal Vice Presidente più anziano per età ovvero, in mancanza, dell'Amministratore più anziano per età ovvero del Presidente del Collegio Sindacale.
- 3. Salva diversa deliberazione, il Presidente e i Vice-Presidenti resteranno in carica sino al termine del loro mandato quali Consiglieri.
- 4. Il Consiglio nomina un Segretario anche all'infuori dei suoi componenti.

Art. 18 - Organi delegati dal Consiglio di Amministrazione

- 1. Il Consiglio, nell'osservanza dei limiti di legge, può:
- I) istituire un Comitato Esecutivo;
- II) nominare uno o più Amministratori Delegati; delegando agli stessi gli opportuni poteri e determinando altresì i limiti della delega nonchè le eventuali modalità di esercizio. Il Consiglio può peraltro impartire in qualsiasi momento direttive agli organi delegati e avocare a sè operazioni rientranti nella delega.
- 2. Gli organi delegati, ove nominati, riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, in forma scritta e/o orale, in occasione delle sedute del Consiglio stesso e comunque almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.
- 3. Ove nominato, il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che lo preside, dai Vice presidenti e dagli Amministratori Delegati, ove designati, nonché dagli altri membri indicati dal Consiglio di Am-

ministrazione. Funge da Segretario del Comitato Esecutivo il Segretario del Consiglio di Amministrazione.

4. Al Comitato Esecutivo si applicano le disposizioni di ordine procedurale previste per il Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 - Rappresentanza della Società (Firma sociale)

- 1. La firma e la rappresentanza Sociale generale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente ed, in caso di sua assenza od impedimento, al Vice Presidente ed agli Amministratori delegati nell'ambito delle deleghe. In caso di più Vice Presidenti la rappresentanza spetterà al più anziano per età.
- 2. Essi, anche su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, potranno nominare e revocare procuratori e mandatari "ad negotia" per determinati atti o categorie di atti, conferendo a detti procuratori e mandatari anche l'uso della firma Sociale.
- 3. Le copie e gli estratti dei verbali che devono essere prodotti alle autorità giudiziarie, amministrative, finanziarie, o che siano richiesti ad ogni altro effetto di legge, sono dichiarati conformi all'originale, con pari facoltà disgiunte, dal Presidente ovvero dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

Art. 20 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

- 1. Il Consiglio di Amministrazione ha in modo esclusivo la competenza della gestione, ordinaria e straordinaria, dell'impresa ed è investito dei più ampi poteri essendo ad esso demandato di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto Sociale, esclusi quelli che per legge o per statuto sono inderogabilmente riservati all'Assemblea dei Soci.
- 2. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge ed a quelle previste in altre parti del presente Statuto, sono riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione, e quindi non delegabili, le decisioni concernenti:
- a) i piani strategici, industriali e finanziari della Società;
- b) la nomina del Direttore Generale, la determinazione dei suoi poteri e del relativo trattamento economico, nonché la nomina degli altri Dirigenti e la determinazione del loro trattamento economico
- c) le operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, con particolare riferimento a quelle con parti correlate;
- d) l'acquisto, l'alienazione, la permuta di beni immobili, la costituzione, modificazione, estinzione di diritti reali di godimento o garanzia;
- e) l'acquisto e la cessione di partecipazioni per finalità diverse dalla negoziazione;
- f) la nomina di rappresentanti esteri indicandone i poteri e le funzioni, il tutto nel rispetto della legge e dei regolamenti dei rispettivi Stati;
- g) le deliberazioni riguardanti gli atti giudiziari attivi e passivi che esulano dall'ordinaria Amministrazione.
- 3. Competono inoltre al Consiglio le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis e la scissione nei casi previsti dall'art. 2506-ter del Codice Civile, la riduzione del capitale in caso di recesso del Socio e gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

Art. 21 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, convocate ogni qualvolta il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente più anziano per età lo riterranno opportuno nell'interesse della Società, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio, si terranno presso la sede Sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione. La convocazione del Consiglio

- di Amministrazione può altresì essere effettuata, previa informazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, da almeno due membri effettivi del Collegio Sindacale.
- 2. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. Nei casi di urgenza la convocazione può essere inviata con preavviso di almeno due giorni. Il Consiglio di Amministrazione si riterrà validamente costituito, anche in mancanza delle suddette formalità, con la presenza di tutti gli Amministratori in carica e di tutti i membri effettivi del Collegio Sindacale. Nell'ambito delle competenze attribuite, per la validità delle sedute non è necessaria la preventiva fissazione dell'ordine del giorno.
- 3. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consiglio stesso, o in caso di sua assenza o impedimento, nell'ordine dal Vice-Presidente più anziano per età o dal Consigliere più anziano per età presente.
- 4. Compete al Presidente della riunione coordinare i lavori del Consiglio e provvedere affinché adeguate informazioni sulle materie all'ordine del giorno siano fornite a tutti i Consiglieri e Sindaci.
- 5. Le riunioni del Consiglio possono anche essere tenute in audio e/o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
- 6. Il Consiglio di Amministrazione si costituisce e delibera a norma di quanto dispone l'art.2388 Codice Civile; tuttavia, in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove presente alla seduta.
- 7. Le deliberazioni del Consiglio saranno raccolte in processi verbali che, trascritti su apposito libro, tenuto a norma di legge, saranno sottoscritti da chi ha presieduto la seduta e da chi ha svolto la funzione di Segretario.

Art. 22 - Informativa al Collegio Sindacale

1. Il Consiglio di Amministrazione, anche tramite gli Amministratori Delegati eventualmente designati, riferisce al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società e dalle Società controllate; in particolare riferisce sulle operazioni in cui sia ravvisato un interesse, per conto proprio o di terzi, di componenti il Consiglio stesso ovvero influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. La comunicazione, in forma scritta od orale, viene effettuata in occasione delle riunioni consiliari e/o di quelle del Comitato Esecutivo, ove presente, e comunque con periodicità almeno trimestrale; quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, essa potrà essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 23 - Direttore Generale

- 1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, anche non dipendente.
- 2. In tal caso e salvo diversa deliberazione, l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e, ove presente, del Comitato Esecutivo, nonché l'ordinaria Amministrazione della Società, sono affidate al Direttore Generale.
- 3. Conseguentemente, per gli atti di cui sopra, la firma Sociale spetta al Direttore Generale, il quale può delegarla, in forma singola od abbinata, a Dirigenti od Im-

piegati, tutti designati dal Consiglio di Amministrazione. Gli Impiegati tuttavia potranno firmare solo congiuntamente ad un Dirigente. I Dirigenti e gli Impiegati potranno essere scelti anche nell'ambito della Capogruppo o delle altre Società dalla stessa controllate.

4. Il Direttore Generale può essere chiamato ad assistere alle Assemblee, sia ordinarie sia straordinarie, nonché alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ed essere sentito, su richiesta di chi presiede la seduta, sulle materie oggetto di trattazione.

TITOLO V CONTROLLO SOCIALE

Art. 24 – Controllo contabile

- 1. Il controllo contabile della Società è esercitato da una Società di revisione iscritta all'albo tenuto da CONSOB ai sensi dell'art.161 del d.lgs. 58/1998.
- 2. L'incarico del controllo contabile, sentito il Collegio Sindacale, è conferito per la durata di tre esercizi dall'Assemblea ordinaria dei Soci la quale ne determinerà il corrispettivo per tutta la durata del mandato; l'incarico scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del mandato.
- 3. L'attività svolta è documentata in un apposito libro tenuto, a cura della Società di revisione, presso la sede della Società.
- 4. Al Collegio Sindacale sono attribuiti i compiti di verifica e di poteri di segnalazione stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, ed in particolare dal D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209.

Art. 25 - Collegio Sindacale - Composizione e nomina

- 1. L'Assemblea ordinaria nomina il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci Effettivi, e designando altresì tra essi il Presidente del Collegio Sindacale. L'Assemblea provvede inoltre a designare due Sindaci Supplenti.
- 2. Tutti i componenti del Collegio Sindacale devono possedere i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.
- 3. Non possono essere nominati sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge e coloro che ricoprano la carica di sindaco effettivo in più di cinque compagnie di assicurazione, esclusi gli incarichi ricoperti nelle Società controllanti, anche in forma congiunta, loro controllate e controllate dalla Società.
- 4. Ai Sindaci compete oltre alla retribuzione annuale deliberata dall'Assemblea Ordinaria per l'intero periodo di durata del loro ufficio, anche il rimborso di ogni onere e spesa effettivamente sostenuta per l'espletamento delle loro funzioni.

Art. 26 - Collegio Sindacale - Riunioni

- 1. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. La riunione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci presenti.
- 2. Le riunioni del Collegio possono anche essere tenute in audio e/o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

TITOLO VI BILANCIO ED UTILI

Art. 27 - Esercizio sociale

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni previste per le società di assicurazione.

Art. 28 - Riserve

Oltre alla riserva legale si possono costituire altre riserve straordinarie e speciali.

Art. 29 - Utile di esercizio e dividendi

- 1. La distribuzione degli utili dell'esercizio, dedotta una quota del 5% da destinare a riserva legale fino a che essa non abbia raggiunto almeno un quinto del capitale sociale, è deliberata dall'Assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle previsioni dell'art. 2433 del Codice Civile.
- 2. Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2433 bis del Codice Civile, la Società potrà deliberare nei limiti e con le procedure di legge la distribuzione di acconti sui dividendi.
- 3. L'Assemblea dei Soci può decidere la distribuzione di somme prelevate dalle riserve disponibili indicando le poste utilizzate. Non possono essere distribuiti utili se non dopo la copertura delle perdite riportate a nuovo e/o ripristinati i limiti di capitale per le obbligazioni in circolazione.
- 4. I dividendi non riscossi entro il quinquennio successivo al giorno in cui diventano esigibili, si prescriveranno a favore della Società.

TITOLO VII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 30 - Cause di scioglimento

1. La società si scioglie per le cause indicate all'art. 2484 del codice civile e per ogni altra causa prevista dalle norme di legge ad essa applicabili in relazione al suo settore di attività.

Art. 31 - Liquidazione

- 1. Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualunque causa, allo scioglimento della Società l'Assemblea straordinaria dei Soci determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori, con le funzioni ed i poteri previsti dalla legge.
- 2. La nomina dei liquidatori comporta la cessazione dalla carica degli Amministratori.
- 3. Eseguita la liquidazione, il patrimonio Sociale sarà ripartito tra i Soci, in proporzione alle azioni possedute.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art.32 - Rinvio alle norme di legge

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, sono richiamate le norme di legge.

		Scissione di CP in Cattolica e CPSC						
		CP 31.12.13	CP 31.12.13 di cul Vita	CP 31.12.13 di cui danni	(-) Azività / passività oggetto di scissione in Cattolica	di cui vita	di cui danni	(-) Azività / passività oppetto di scissiona in Opse
		A			В			c
STATO PATRIMONIALE ATTIVO A. CREDITI VERSO SOCI PER CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO NON VERSATO	1	6	c	0				
6 cu captzie richamato 8 ATTVI MMATERIALI	2	0	o	o				
Provigoni di acquisizione da ammortizzare a) rami vita b) rami danni	3 4 5	9 490.371	9.490.371 0	0	(9.490.371)	(9.490.371)		
2. Afte scese di acquisizone		9.490.371	9.490.371	0	(9.490.371)	(3.490.371)		
Cost 6 imparts e d'ampliaments Aviaments Anicost plurierrali	E 7 8	0 122,000 513,191	0 122,000 418,230	0 9 94 961	(122,000) (414,002)	(122,000)	(94.961)	(99.189
C. INVESTMENTI	10	10.125.562	10 030 601	94.561	(10.026.373)	(319.541) (9.931.412)	(34.961)	(99.185
Temeni e fabbricat Immobil destinati all'esercizo dell'impresa Immobil del uso di ferzi	11	0	c	0				
3. Ath immobil 4. Ath drift real 5. Immobilization in consist accords	12 13 14 15 16	0	0	0		100		
II. Investment in impress del gruppo ed in atre partecipale 1. Adon e quide di impresse.	16	e	ō	c	o			
a) Controllant b) Controllant c) Consociate	17 18	0 0	0	0 0 1,710				(1.7)4
d) Colegate e) Altra	15 20 21 22	20.275 C 21.985	20 275 0 20 275	0 0 1710	(20.275)	(20.275) (20.275)		(1.71)
Obbigazioni emesse da imprese: a) Controlanti	23	0	0	0	(102/3)	(20.275)	Ĭ	(1)
b) Controllate e) Consociate d) Collegate	24 25 26	0	0	0				
e) Atre 3 Finanzanent ad imprese	27 28	0		e e	c			
a) Controllant b) Controllant c) Consocials	30 31	0	0	0				
d) Collegate e) Atre	32 33 34	0	0	0	e			
G. INVESTMENTI (segue) II. Athinvestment francasi	35	21 985	20.275	1710	(20 275)	(20.275)	6	(1.710
Azioni e quota a) Azioni quotate b) Azioni non quotate	36 37	15 573 834 0	16 573 834 0	0	(16.573.834)	(15 573 834)		
c) Quota 2. Quota di fundi comuni di investimento	38 39 40	16 573 834 28 233 476	15.573.834 28.233.476	6 6	(16.573.834) (28.233.476)	(16.573.834) (28.233.47E)	0	
Choligazioni ed atri titoli a reddito fisso Oculati Non quotati	41	453.660.619 0	435 378 664 0	18 292 565 0	(453 660 619)	(435 378 654)	(18 292 565)	
c) Obbligazon convertibili 4. Franzisnert	43	453.660.619	435.378.654	0 18 232 565	(453.660.619)	(435.378.654)	(18 282 565)	
a) pranti con garanza reale b) pretit su polizia c) atti pretit	45 46 47	0 0	6	0				
Outle in investment commi Deposit presso ent creata	48 49 50 51	0 0	6	6 6	c			
N. Deposit presso imprese coderti	51 52 53 54	495.457.929 0	492 185 364 C	6	(498.457.929)	(430, 185, 364) G	(18.282.565) Ci	
D. INVESTMENTI A BENEFICIO DI ASSICURATI DEI RAMI VITA I QUALI NE	54	498 489 914	490 205 639	18 284 275	(498.488.204)	(480.205.639)	(18.282.565)	(1.7)
SOPPORTANO IL RISCHO E DERIVANTI DALLA CESTIONE DEI FOADI PENSIONE L. Investiment restavia prestazioni corressa con findi di investimento e indio di mercato R. Investiment divinanti dalla pestione dei findi pensione	55 56	15 612 883 25 776 717	15 612 883 26 776 717	0	(15.612.683) (25.775.717)	(15.612.883 (25.776.717)		No. 1
D ba R SERVE TECNICHE A CARICO DEL RASSICURATORI	57	42 389 600	42 389 600	G	(42.389.600)	(42.389.600)		
RAVI DANN Rosina primi Resina snath	58 59	90.516 3.453.646		90 516 3 453 846	(90.516) (3.453.846)		(90.516) (3.453.845)	
Reeva per parteopazione agli utili e ristorni Atra inserve tecniche	60 61 62	0 0 3 544 362		0 0 3 544 362	(3.544.362)		(3.544.362)	
II. PAM/ VITA 1. Riserva matematicha 2. Riserva premi delle assicurazioni complementani	63	148 335	148 335		(148.335)	(148.335	,	
3. Risena per somme da pagara 4. Risena per partecipazione agli utili e ristomi 5. Atte risena terroriche	64 65 66 67	1 783 347 C	1 783 342 0	c c	(1.783.342)	(1.783.342		
Roane terriche allorché il rischio dell'investimento : è sopportate degli assicurati e nonne demanti datta gestione de fond persione	6							
Zemara pote 104	69 70	1.931.677 5.476.039	1.931.677 1.931.677	0 3 544 362	(1.531.577) (5.476.939)	(1.931.677) (1.931.677)	(3 544 362)	
E 1 Credit denvant de operazion di assicurazione, nei conforti di: 1. Assicurati a) per primi dell'esercizio	71	10 878 146	8.759.581	2.118.165	(10.878.145)	(8.759.581)	(2.118.165)	
b) per prem degli es procedur	72	1.637.531 12.515.677	1.123.655 9.888.636	508.876 2.827.041	(1.637.531) (12.515.677)	(1.123.655 (3.888.636)	(508.876 (508.876 (2.827.041)	
2 Intermedian di assicurazione 3 Compagnie conti comenti	74 75	6 839 664 353 322	6 839 664 136	0 353 136	(5 839 664) (353 322)	(6 839 664 (186	0 (353 136	
Associati e tara per sonne da reciperare Creda denvará da operazioni di rassicurazione, nei conforte di	76 77	19 708 663 6 001 121	15.728.436 2.756.644	2 500 177 3 245 677	(19.708.663) (5.601.121)	(16.728.435) (2.756.644)	(2.500.177) (3.245.077)	E 2
Compagne di assicurazione e ressicurazione Intermediani di rassicurazione	73 79 80	6.001.121	2.755.044	0 3245077	(5.001.121)	(2.756.044)	(3.245.077)	(904.23)
F. ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO	81 82	8 992 213 34 781 597	7 031 415 26 515 545	1 963 798 8 196 852	(E 667.975 (33.797.759)	(5.141.175) (25.625.706)	(1.945.799 (3.172.653)	(904.23) (904.23)
Attivi material e scorte Mobil, reacchine d'afficio e mezz di trasporta interno Beni mobil scritti in pubblio registri	83 84	93 952 229 550	93.952 229.550	0	(68.355) (215.875	(88 355 (215 876)	0	(5.56 (13.67
Implante attrazzature Scorta e barri diversi	85 86 87	126.258 0 449.710	125.208 (449.710	0	(118.690) (422.921)	(118.690) (422.921)	0	(7.51)
Deponibilità fiquide Deposit bancari e cic postali Assegni e consistenza di cassa	88 89	25.761.495 3.669 25.765.184	25 566 180 3 669	· o	(22.450.767) (3.669) (72.454.436)	(22.443.125 (3.669 (22.448.794)	(7 642)	(3.3%)72
III. Azoni o quote proprie IV. Atre attività	90 91	25.765.184 (25.569.849	195.315 C	(22.454.436)	(22.448.794)	(7.642)	(3.310.72
Cord transion attivi di nassiourazione Attività divinse	97 93 54	3 534 901 3 534 901	3,430,936 3,430,936	0 103 965 103 965	(3 534.901) (3 534.901)	(3 433 936 (3 430 936)	(103.965) (103.965)	
G RATELERISCONTI	\$5	29.749.775	29.450.495	57742-675	(26.412.256)	(26.300.651)	(111.627)	(3.337.51
Per oferess Per caron of locatione A 11 right e riscort	96 97 56	5.899.551 0 22.716	5.722.087 0 22.715	177.464 C C	(5 899 551) (22 716)	(5.722.087) ((22.716	(177.464) 0 0	
TOTALE ATTIVO	100	5.922.267 626.855.154	5.744.803 596.268.760	177,464 30 586 394	(5.922.267) (622.512.500)	(5.744.803) (592.129.488)	(177,464) (30,383,012)	(4.342.65-

S

		Scissione di CP in Cattolica e CPSC							
		CP 31.12.13	CP 31.12.13 di cui VIIa	CP 31.12.13 di cul danni	(-) Azīvitā / passivitā oggetta di solssione in Cattolica	di cul vita	di cui danni	(-) Amività / passività oggetta di scissiona in Opso	
		Α.			В			с	
STATO PATRIMONIALE PASSIVO	\Box								
A. PATRIMONO NETTO	110	(50.362.513)	(42.571.241)	(9.731.272)	47.362.513	37.571.241	9.731.272	1,000,000	
B PASSIVITA' SUBORDINATE	111	(50.312.513)	(423/1,241)	(#7+1.2/2)	47.362.313	37.3/1.241	9.731.272	1001000	
G. R. SERVE TECNOTE	1 1	1 1	_ ~	Ĭ					
L RANI DANN									
Reena puni Reena sinati	112	(472.736) (8.475.544)	0	(472.736 · (3.475.544)	472.736 8.475.544		472.736 8.475.544	0	
Reena per partecipazione agli utili e ristorni Autre discreta	115	0	0	c c			0	C C	
5. Riserve di perequazione	116	(8.548.280)		(8.948.280)	8.543.280	6	0 8.948.280	o c	
NAME AND ADDRESS.	1 "1	(#343.200)		(0.510.201)	6343.44	1 1	0.310.260	1	
IL RAMI VITA 1. Risense matematiche	118	(482 205 958)	(482.205.958)	0	482 206 958	482.205.958	c	c	
Reserve premi delle assicurazioni complementari Reserva per somme da pagarre	115	(1.057.659) (5.319.009)	(1.057.659) (5.319.009)	0	1.057.659 5.319.009	1.057.659 5.319.009	0	o o	
Reserve per partecipazione agli utili e ristomi Athe riserve tecniche	121	(2.112.737)	(2.112.737)	c	2,112,737	2 112 737	c	9	
3 8/4/2013/00/00	123	(490.695.363)	(490.695.363)	ě	490.695.363	490 695 363	0	9	
	124	(499.643.643)	(490.695.363)	(8.948.280)	499.643.643	490.695.363	8.545.280	٩	
 RISERVE TECNIONE ALLORONE: LIRISCHIO DELL'INVESTIMENTO EI SOPPORTATO DAGLI ASSICURATI EI RISERVE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI FONDI PENSIONE 	1 1	1 1							
Reserve relative a contratti le cui prestazioni sono connesse con fondi di investimento e indio di menzato	125	(15.612.883)	(15.612.883)		15.612.683	15 612 683			
II. Reene dervant dalla pestone di fondi persione	126	(25.776.717) (42.389.600)	(25 776 717) (42 389 600)	ō	25.776.717	25 775 717	ō	o o	
AV 1.0440-017 TO 1.04 (1907-10) (1907-10)	127	(42.389.600)	(42.389,600)	· ·	42.389.600	42 389 600	٩	C	
E. FCADI PER RISCHI E CAERI 1. Fordi per trafamenti di quescenza edipbblighi simili	128	6							
Fond per imposts Att accentrament	129	(512.455	(612.465)	· ·	6 575 992	675 682	0	36.483	
3 Att accentration	131	(512.465)	(512.465)		575.582	575.582 575.582	6	36.453	
F. DEPOSITI RICEVUTI DA RIASSICURATORI	132	(2.868.670)	(1.167.774)	(1.700.896)	2.868.670	1.167.774	1.700.896	o	
G DEBITI E ALTRE PASSIVITA	11	1 1						VET III	
Debt dervant da operazioni di assine diretta nel confront di Hammediani di assicurazione	133	(1.630.289)	(1.630.289)	c	1,630,289	1,630,289		· c	
Compagnie conti comenti Assourati per decosti cauzonali e premi	134	(1.382.194) (8.096.503	(537.32£) (3.541.103)	(844.868)	1.382.194 8.095.503	537 326 3 541 103	844 868 4 555 400	o	
Fond di garanza a favore degli assicurati	136	c	0	0	0	0	0	o	
II. Debit derivant da operazioni di nassicurazione nei confronti di	137	(11.108.966)	(5.708.718)	(5.400.268)	11.108.966	5 708 718	5.400.268	0	
Compagnie di assine e rassine Informediani di nassiourazione	138	(1.669.061)	(1 354 735	(274 345)	1,669,681	1.354.736	274 345	c	
300000000000000000000000000000000000000	140	(1.669.661)	(1.394.736)	(274.345)	1,669,081	1.354.736	274 345	9	
Prests obbligazionan N. Dubti verso banche e obtt finanziari	141	c	0	0	6	6	6	0	
Debti con garanza reale V. Presti diversi e atri debti finanzari	143	0	0	0	0	0	0	0	
VII. Tratamento di fine rapporto di lavoro subordinato VIII. Atto debiti	145	(79 413	(35.795)	(43.517)	40 485	0	49 485	38 928	
Per imposte a carico degli assicurati	145	(50 098)	(24 118	(35 980)	60 098 2 281 943	24,118 2,279 586	35 900	o o	
Per oren tributan diversi Verso enti assistenziali e previdenziali	147	(2.292.478) (156.710)	(2.283.500) (135.852)	(2.498) (20.858)	63 845	42.527	2 358 20 858	10.535 92.865	
4. Debit diversi	149	(7.623.616) (10.132.902)	(5.454.103) (7.904.053)	(2.169.513) (2.223.849)	6.459.774 8.865.660	4.490 371 6.837.662	1 969 403 2 028 599	1.163.842 1.267.242	
Atte passyst Continantin passys 6 natiouszone	151	1							
Provigioni per premi in corso di raccasione	152	(1.633.791)	(1.342.162)	(291.629)	1.633.791	1.342.162	291.629	0	
1 Passytiduese	153 154	(5 353 733 (7.987.524)	(4.445.639) (5.788.801)	(1.507.054) (2.198.723)	6.353.733 7.987.524	4.445.539 5.788.801	1.907.094 2.198.723	6	
	155	(30.977.906)	(20 832 104)	(10.145.802)	29.671.735	19 729 317	9.942.413	1.306.171	
H RATE ER SCONTI 1. Per interess	156	Tarre .	(100)	<u>.</u>	100	100			
2. Per canoni di locazione	157	(100) G		0	0	- 0	6	6	
3. Attirate e recordi	158 159	(257) (357)	(112:	(145) (145)	257 357	112 212	145 145	6	
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	155	(526.855.154)	(595.268.759)	(30 586 395)	622.512.500	592.129.488	30 383 612	4.342.654	
check after			0	1					
Creck and									

Servizi (unità organizzative) compresi nel Compendio Scisso B

- Unità organizzativa "Assistenza Reti"
- Unità organizzativa "Gestione rete, rapporti contrattuali e commissioning"
- Unità organizzativa "Corporate e istituzionali"
- Unità organizzativa "Dipartimento Nord Ovest"
- Unità organizzativa "Dipartimento Tirrenico"
- Unità organizzativa "Dipartimento Centro Sud"

A